




CONSIGLIO  
REGIONALE  
DEL PIEMONTE

*Direzione Processo Legislativo  
Settore Studi, documentazione e Supporto Giuridico Legale*

# ELEZIONI POLITICHE

**4 marzo 2018**

**Vademecum**



**DIREZIONE PROCESSO LEGISLATIVO E COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE**

Direttrice: Aurelia Jannelli

**SETTORE STUDI, DOCUMENTAZIONE E SUPPORTO GIURIDICO LEGALE  
OSSERVATORIO ELETTORALE**

Redazione: Gian Piero Valenti

**CONSIGLIO REGIONALE DEL PIEMONTE**

Palazzo Lascaris - Via Alfieri 15 - 10121 Torino  
tel. 011/5757375

<http://www.cr.piemonte.it/web/per-il-cittadino/osservatorio-elettorale>

<mailto:osservatorio.elettorale@cr.piemonte.it>

## INDICE

<b>Calendario principali adempimenti elettorali</b>	<b>pag. 4</b>
<b>Guida pratica al voto</b>	<b>pag. 16</b>
<b>Quando si vota - Per cosa si vota – Chi vota</b>	<b>pag. 16</b>
<b>Lo scrutinio</b>	<b>pag. 17</b>
<b>Ineleggibilità – Incompatibilità – Incandidabilità</b>	<b>pag. 18</b>
<b>Ineleggibilità</b>	<b>pag. 18</b>
<b>Incompatibilità</b>	<b>pag. 19</b>
<b>Incandidabilità</b>	<b>pag. 21</b>
<b>Il sistema elettorale per l’elezione di Camera e Senato</b>	<b>pag. 24</b>
<b>La ripartizione del territorio</b>	<b>pag. 24</b>
<b>La presentazione delle candidature</b>	<b>pag. 25</b>
<b>La rappresentanza di genere</b>	<b>pag. 26</b>
<b>Le soglie di sbarramento</b>	<b>pag. 26</b>
<b>La scheda elettorale e le modalità d’espressione del voto</b>	<b>pag. 26</b>
<b>La formula elettorale: la trasformazione dei voti in seggi</b>	<b>pag. 27</b>
<b>La disciplina della campagna elettorale</b>	<b>pag. 30</b>
<b>Il mandatario elettorale</b>	<b>pag. 30</b>
<b>Disciplina del finanziamento ai partiti</b>	<b>pag. 30</b>
<b>Limiti e tipologia delle spese elettorali</b>	<b>pag. 31</b>
<b>Rendicontazione dei contributi e delle spese elettorali dei candidati e dei partiti - Misure per garantire la trasparenza e i controlli dei rendiconti</b>	<b>pag. 32</b>
<b>La disciplina della comunicazione politica</b>	<b>pag. 37</b>
<b>Provvedimento Commissione Parlamentare Vigilanza 9/1/2018</b>	<b>pag. 38</b>
<b>Delibera Agcom n. 1/2018/CONS</b>	<b>pag. 47</b>

## ELEZIONI POLITICHE 4 MARZO 2018

### CALENDARIO DEI PRINCIPALI ADEMPIMENTI ELETTORALI

#### **Venerdì 29 dicembre 2017**

Pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale n. 302 del D.P.R. 28/12/2017 n. 208 di scioglimento del Senato della Repubblica e della Camera dei Deputati

Pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale n. 302 del D.P.R. 28/12/2017 n. 209 di convocazione dei comizi elettorali per le elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica per la giornata di domenica 4 marzo 2018.

La prima riunione delle Camere dopo le votazioni è fissata per venerdì 23 marzo 2018.

Assegnazione, con decreti del Presidente della Repubblica, alle singole circoscrizioni elettorali del territorio nazionale, ai collegi plurinominali di ciascuna circoscrizione e alle ripartizioni della Circoscrizione Estero, del numero dei seggi spettanti per l'elezione della Camera dei Deputati e ai collegi plurinominali di ciascuna regione nonché alle ripartizione della circoscrizione estero dei seggi spettanti per l'elezione del Senato della Repubblica.

#### **Da venerdì 29 dicembre 2017, data di convocazione dei comizi elettorali, alle ore 23 di domenica 4 marzo 2018, chiusura delle operazioni di voto.**

(L. 27/12/2013 n. 147 art. 1 co. 399)

Divieto per tutte le amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione ad eccezione di quelle effettuate in forma impersonale ed indispensabili per l'efficace assolvimento delle proprie funzioni.

Legge 22 febbraio 2000 n. 28 art. 9)

La comunicazione politica radiotelevisiva si svolge nelle seguenti forme: tribune politiche, dibattiti, tavole rotonde, presentazioni in contraddittorio di candidati e programmi politici, interviste ed ogni altra forma che consenta il confronto tra posizioni politiche e candidati in competizione.

(L. 22 febbraio 2000, n. 28, art. 4, co.1)

La trasmissione dei messaggi di propaganda, pubblicità o comunicazione politica sui mezzi radiotelevisivi è ammessa esclusivamente secondo le forme di cui all'art. 4 della L. 28/2000.

(L. 22 febbraio 2000, n. 28, art. 4 n. 9)

Divieto di fornire, anche in forma indiretta, in qualunque trasmissione radiotelevisiva, indicazioni di voto o manifestare le proprie preferenze di voto

(L. 22 febbraio 2000, n. 28, art. 5, co. 2).

#### **Da venerdì 29 dicembre 2017 a venerdì 2 marzo 2018**

Dal giorno di indizione dei comizi elettorali i comuni sono tenuti a mettere a disposizione dei partiti e dei movimenti presenti nella competizione elettorale, in misura eguale tra loro, in base a proprie

norme regolamentari e senza oneri per i comuni stessi, i locali di loro proprietà già predisposti per conferenze e dibattiti .

(L. 10 dicembre 1993 n. 515, art. 19)

**Entro martedì 2 gennaio 2018 (entro tre giorni dalla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del decreto di convocazione dei comizi)**

Costituzione, presso la Corte di Cassazione, dell'Ufficio elettorale centrale nazionale.

(D.P.R. 30 marzo 1957, n. 361, art. 12)

Costituzione, presso la Corte d'Appello o presso il Tribunale nella cui giurisdizione si trova il comune capoluogo della circoscrizione, dell'Ufficio centrale circoscrizionale.

(D.P.R. 30 marzo 1957, n. 361, art. 13)

Costituzione, presso la Corte d'Appello, o il Tribunale del capoluogo della regione, dell'Ufficio elettorale regionale

(D.Lgs. 20 dicembre 1993, n. 533, art. 7)

**Entro Giovedì 18 gennaio 2018 (quarantacinquesimo giorno antecedente quello della votazione)**

Affissione del manifesto di convocazione dei comizi elettorali a cura dei Sindaci dei comuni; il manifesto dovrà essere affisso all'albo pretorio on line e in altri luoghi pubblici.

(D.P.R. 30 marzo 1957 n. 361 art. 11. co. 4)

**Da giovedì 18 gennaio a domenica 28 gennaio 2018 (10° giorno dall'affissione del manifesto di convocazione dei comizi elettorali da parte del sindaco)**

Compilazione, da parte della commissione elettorale comunale, di un elenco in triplice copia dei cittadini che, pur essendo compresi nelle liste elettorali, non avranno compiuto il 18° anno di età nel primo giorno fissato per le elezioni.

Una copia di tale elenco è immediatamente trasmessa dal sindaco alla commissione elettorale circondariale che depenna dalle liste sezionali destinate alla votazione i nominativi dei cittadini compresi nell'elenco stesso.

La seconda copia dell'elenco è pubblicata all'albo pretorio. La terza copia è depositata presso la Segreteria comunale.

Contro l'inclusione o l'esclusione nell'anzidetto elenco è ammesso ricorso da parte di ogni cittadino alla Commissione elettorale circondariale

(D.P.R. 20 marzo 1967, n. 223, art. 33)

**Da venerdì 19 gennaio a domenica 21 gennaio 2018 (tra le ore 8 del 44° e le ore 16 del 42° giorno antecedente quello della votazione)**

Deposito in triplice esemplare, presso il Ministero dell'Interno, dei contrassegni con i quali i partiti o i gruppi politici organizzati, che intendono presentare liste di candidati nei collegi plurinominali e in quelli uninominali, dichiarano di voler distinguere le liste medesime nei singoli collegi plurinominali e uninominali.

(D.P.R. 30 marzo 1957 n. 361 art. 15)

Deposito dello statuto del partito, o del gruppo politico organizzato, ovvero, in mancanza, di una dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante e autenticata da notaio, che indichi gli elementi minimi di trasparenza di cui al primo comma dell'art. 14, ultimo periodo.

(D.P.R. 30 marzo 1957 art. 14 co.1)

Dichiarazione di collegamento in coalizione, da parte dei partiti o gruppi politici organizzati.

(D.P.R. 30 marzo 1957, n. 361, art. 14 bis co. 1 e 2 e D.Lgs. 20 dicembre 1993, n. 533, art. 8).

Deposito, da parte dei partiti o gruppi politici organizzati, del programma elettorale nel quale dichiarano il nome e il cognome della persona da loro indicata come capo della forza politica.

(D.P.R. 30 marzo 1957, n. 361 art. 14 bis co. 3)

Presentazione, presso il Ministero dell'Interno, della designazione, per ciascuna circoscrizione, di un rappresentante effettivo e di uno supplente, del partito o del gruppo politico, incaricati di effettuare il deposito presso il rispettivo Ufficio centrale circoscrizionale (per la Camera), ovvero presso l'Ufficio elettorale regionale (per il Senato), delle liste di candidati nei collegi plurinominali e dei candidati nei collegi uninominali della circoscrizione e dei relativi documenti

(D.P.R. 30 marzo 1957, n. 361 art. 17 co. 1 e D.Lgs. 20 dicembre 1993, n. 533, art. 8)

### **Entro giovedì 18 gennaio 2018 ( 45° giorno antecedente quello della votazione)**

Il Ministero dell'Interno mette a disposizione, nel proprio sito internet, il fac-simile dei moduli con cui possono essere depositate le liste, le dichiarazioni e gli altri documenti .

(D.P.R. 30 marzo 1957, n. 361 art. 20 u.c.)

### **Da lunedì 22 a martedì 23 gennaio 2018**

Il Ministero dell'Interno, nei due giorni successivi alla scadenza del termine stabilito per il deposito dei contrassegni, restituisce ai depositanti un esemplare del contrassegno con l'attestazione della regolarità dell'avvenuto deposito.

Qualora il Ministero ravvisi un contrassegno non conforme invita il depositante a sostituirlo nel termine di 48 ore dalla notifica dell'avviso.

Qualora la dichiarazione che indica gli elementi minimi di trasparenza sia incompleta invita il depositante a integrarla nel termine di 48 ore dalla notifica dell'avviso.

Contro tale invito è possibile fare opposizione al Ministero dell'interno entro il termine di 48 ore. Il Ministero trasmette gli atti all'Ufficio centrale nazionale, che decide entro le successive 48 ore (D.P.R. 30 marzo 1957, n. 361, art. 16 ).

### **Entro sabato 27 gennaio 2018 ( 36° giorno antecedente quello della votazione)**

Il Ministero dell'Interno comunica a ciascun Ufficio centrale circoscrizionale i nominativi del rappresentante effettivo e di quello supplente designati da ciascun partito o gruppo politico ai fini dell'effettuazione del deposito, al rispettivo Ufficio centrale circoscrizionale, delle liste dei candidati nei collegi plurinominali e dei candidati nei collegi uninominali della Circoscrizione dei candidati e dei relativi documenti

(D.P.R. 30 marzo 1957, n. 361, art. 17 co. 1).

Analoga comunicazione viene fatta agli Uffici elettorali regionali relativamente ai nominativi dei rappresentanti dei partiti o dei gruppi politici incaricati di effettuare il deposito delle candidature per l'elezione del Senato.

(D. Lgs. 20 dicembre 1993, n. 533, art. 8 co. 1).

### **Entro martedì 30 gennaio 2018 ( 33° giorno antecedente quello della votazione)**

Indicazione di eventuali rappresentanti supplenti, in numero non superiore a due, incaricati di effettuare il deposito delle liste dei candidati , qualora i rappresentanti previamente incaricati siano impediti per fatto sopravvenuto.

(D.P.R. 30 marzo 1957, n. 361, art. 17 co. 2)

### **Da domenica 28 gennaio a lunedì 29 gennaio 2018 (dalle ore 8 del 35° e le ore 20 del 34° giorno antecedente quello della votazione)**

Gli uffici comunali, per garantire l'immediato rilascio delle certificazioni inerenti la presentazione delle liste, rimarranno aperti ininterrottamente nei giorni di domenica e lunedì.

Presentazione, per ciascuna Circoscrizione, alla cancelleria della Corte d'appello o del Tribunale del capoluogo, che rimane aperta quotidianamente, compresi i giorni festivi dalle ore 8 alle 20:

- delle liste dei candidati nei collegi plurinominali e dei candidati nei collegi uninominali;
- degli atti di accettazione delle candidature;
- dei certificati di iscrizione nelle liste elettorali dei candidati;
- delle dichiarazioni di presentazione delle liste dei candidati firmate, anche in atti separati, dal prescritto numero di elettori, corredate dai certificati, anche collettivi, dei sindaci dei singoli comuni ai quali appartengono i sottoscrittori, che ne attestino l'iscrizione nelle liste elettorali della circoscrizione

(D.P.R. 30 marzo 1957, n. 361, art. 20 commi. 1-3)

Nella dichiarazione di presentazione della lista dei candidati deve essere specificato con quale contrassegno, depositato presso il Ministero dell'interno, la lista intenda distinguersi

(D.P.R. 30 marzo 1957, n. 361, art. 20 co. 7)

Ciascuna dichiarazione di presentazione delle liste di candidati deve contenere l'indicazione dei nominativi di due delegati effettivi e di due supplenti, autorizzati a designare, presso ciascun Ufficio elettorale di sezione e presso l'Ufficio centrale circoscrizionale, due rappresentanti della lista, uno effettivo e l'altro supplente, scegliendoli fra gli elettori che sappiano leggere e scrivere. L'atto di designazione è presentato entro il venerdì precedente l'elezione (2 marzo 2018) al Segretario del comune che ne dovrà curare la trasmissione ai presidenti di seggio, ovvero verrà consegnato a costoro il sabato pomeriggio precedente o la mattina delle elezioni, purché prima che abbia inizio la votazione.

(D.P.R. 30 marzo 1957, n. 361, art. 20 co. 8, art. 25 co.1)

Anche per la presentazione delle candidature per l'elezione del Senato la dichiarazione di presentazione della lista deve contenere l'indicazione dei nominativi di due delegati effettivi e di due supplenti

(D.Lgs. 20 dicembre 1993, n. 533, art. 9 co. 1)

Le sottoscrizioni degli elettori devono avvenire su appositi moduli riportanti il contrassegno di lista, il nome, cognome, luogo e data di nascita dei candidati nonché nome, cognome, luogo e data di

nascita dei sottoscrittore e devono essere autenticate da uno dei soggetti di cui all'art. 14, L. 21/3/1990 n. 53:

- notai
- giudici di pace
- cancellieri e collaboratori delle cancellerie delle Corti d'Appello, dei Tribunali ovvero sezioni staccate dei tribunali
- segretari delle Procure della Repubblica
- presidenti delle Province
- sindaci metropolitani
- sindaci
- assessori comunali e provinciali
- i componenti della conferenza metropolitana
- presidenti dei consigli comunali e provinciali
- presidenti e vice-presidenti dei consigli circoscrizionali
- segretari comunali e provinciali
- funzionari incaricati dal Sindaco e dal Presidente della provincia
- consiglieri provinciali, i consiglieri metropolitani e consiglieri comunali che comunichino la propria disponibilit  al presidente della provincia e al sindaco.
- gli avvocati abilitati al patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori iscritti all'albo di un distretto rientrante nella circoscrizione elettorale (esclusivamente per le prime elezioni successive alla data di entrata in vigore della legge 165/2017).

La candidatura deve essere accettata con dichiarazione firmata e autenticata da un sindaco, da un notaio o dai soggetti sopra elencati.

Per i cittadini residenti all'estero l'autenticazione della firma deve essere richiesta ad un ufficio diplomatico o consolare.

(D.P.R. 30 marzo 1957, n. 361, art. 18 bis, co.1).

Le liste collegate in coalizione presentano il medesimo candidato nei collegi uninominali; tale indicazione deve essere sottoscritta per accettazione dai rappresentanti di tutte le liste collegate che presentano il candidato.

(D.P.R. 30 marzo 1957, n. 361, art 18 bis co. 1 bis)

Le autenticazioni sono nulle se anteriori al 180° giorno precedente il termine fissato per la presentazione delle candidature (L. 53/1990 art. 14 co. 3).

Il Ministero della Giustizia ha espresso il parere secondo il quale i pubblici ufficiali dispongono del potere di autenticare le sottoscrizioni esclusivamente nel territorio di competenza dell'ufficio di cui sono titolari. In relazione al potere di autenticazione demandato dall'art. 14 anche ai consiglieri provinciali e comunali, si fa presente che tale potere, non essendo stato espressamente limitato dalla legge, pu  essere esercitato dai consiglieri in carica anche se candidati alle prossime consultazioni elettorali. Per quanto concerne le modalit  di autenticazione si precisa che le stesse sono quelle contenute nell'articolo 21, comma 2, del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 (cfr. circolare Ministero Interno, Direzione centrale Servizi elettorali, n. 48/2012).

Nessuna sottoscrizione   richiesta per i partiti o gruppi politici costituiti in gruppo parlamentare in entrambe le Camere all'inizio della legislatura in corso al momento della convocazione dei comizi. In tali casi, la presentazione della lista deve essere sottoscritta dal presidente o dal segretario del partito o gruppo politico ovvero da uno dei rappresentanti di cui all'articolo 17, primo comma, DPR 361/1957.



Il Ministero dell'interno provvede a comunicare a ciascun Ufficio elettorale circoscrizionale che la designazione dei rappresentanti comprende anche il mandato di sottoscrivere la dichiarazione di presentazione delle liste. La firma del sottoscrittore deve essere autenticata da un notaio o da un cancelliere di tribunale.

Nessuna sottoscrizione è altresì richiesta per i partiti o gruppi politici rappresentativi di minoranze linguistiche che abbiano conseguito almeno un seggio in occasione delle ultime elezioni per la Camera dei deputati o per il Senato della Repubblica.

( D.P.R. 30 marzo 1957, n. 361 art. 18-bis, comma 2; D.Lgs. 533/1993, art. 9, comma 2)

I candidati nei collegi uninominali accettano la candidatura con la sottoscrizione della stessa. Ciascuna lista è tenuta a presentare candidati in tutti i collegi uninominali del collegio plurinominale, a pena di inammissibilità. Per ogni candidato devono essere indicati il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita, il codice fiscale e il collegio per il quale viene presentato.

(D.P.R. 30 marzo 1957, n. 361 art. 18-bis, comma 2 bis)

Nessun candidato può presentarsi con diversi contrassegni nei collegi plurinominali o uninominali, a pena di nullità.

Nessun candidato può essere incluso in liste con lo stesso contrassegno in più di cinque collegi plurinominali, a pena di nullità.

Nessuno può essere candidato in più di un collegio uninominale, a pena di nullità.

Il candidato in un collegio uninominale può essere candidato, con il medesimo contrassegno, in collegi plurinominali, fino ad un massimo di cinque.

Il candidato nella circoscrizione Estero non può essere candidato in alcun collegio plurinominale o uninominale del territorio nazionale.

A pena di nullità nessun candidato può accettare la candidatura contestuale alla Camera dei Deputati e al Senato della Repubblica.

Nessun elettore può sottoscrivere più di una lista di candidati.

((D.P.R. 30 marzo 1957, n. 361, art. 19 )

### **Entro il 31 gennaio 2018, ovvero entro 48 ore dalla presentazione delle liste.**

I rappresentanti dei partiti o dei gruppi politici incaricati di effettuare il deposito delle liste dei candidati nei collegi plurinominali e nei collegi uninominali della circoscrizione presentano alla cancelleria delle Corti d'appello o del Tribunale del capoluogo della regione, la documentazione comprovante l'avvenuta presentazione delle liste in tutte le circoscrizioni.

( L. 3/11/2017 n. 165 art. 6 co. 5)

Scadenza del termine per l'esercizio dell'opzione di esercitare il voto per corrispondenza nella Circoscrizione Estero per i cittadini italiani che, per motivi di lavoro, studio o cure mediche, si trovino, per un periodo di almeno tre mesi nel quale ricade la data di svolgimento della consultazione elettorale, in un Paese estero in cui non sono anagraficamente residenti.

Tale opzione, redatta su carta libera, sottoscritta dall'elettore e corredata di copia di valido documento di identità, deve pervenire al comune di iscrizione elettorale entro il trentaduesimo giorno antecedente la data di svolgimento della consultazione elettorale.

(L. 27-12-2001 n. 459 art. 4 bis)

**Da domenica 28 gennaio a lunedì 29 gennaio 2018: accertamento delle condizioni di incandidabilità (tra le ore 8 del 35° e le ore 20 del 34° giorno antecedente quello della votazione).**

In occasione della presentazione delle liste dei candidati l'Ufficio centrale circoscrizionale per la Camera, l'Ufficio elettorale regionale per il Senato, l'Ufficio centrale per la circoscrizione estero, verificano, per ciascun candidato, sulla base delle dichiarazioni sostitutive, rese ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. n. 445/2000, l'insussistenza della condizione di incandidabilità di cui all'art. 1 del D.L. n. 235/2012 . Gli stessi Uffici accertano d'ufficio la condizione di incandidabilità anche sulla base di atti o documenti di cui vengano in possesso comprovanti la condizione di limitazione del diritto di elettorato passivo di cui all'articolo 1 del citato decreto.

Avverso la decisione confermativa di incandidabilità, entro 48 ore dalla comunicazione, i delegati di lista possono ricorrere all'Ufficio centrale nazionale .

(D.lgs. 31 dicembre 2012 n. 235 art. 2)

**Da domenica 28 gennaio a venerdì 2 marzo 2018 (dalla data di presentazione delle candidature fino alla chiusura della campagna elettorale, penultimo giorno antecedente quello della votazione)**

Le emittenti radiotelevisive possono trasmettere messaggi politici autogestiti per la presentazione non in contraddittorio di liste e programmi, secondo le modalità stabilite dalla commissione parlamentare di vigilanza sui servizi radiotelevisivi e dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni .

(Legge 22 febbraio 2000, n. 28, art. 3 e art. 4 co. 3 ; Legge 4 aprile 1956 art. 9 )

**Da martedì 30 gennaio a venerdì 2 febbraio 2018 (dal 33° al 30° giorno antecedente quello della votazione)**

In ogni comune la giunta municipale è tenuta a stabilire in ogni centro abitato, con popolazione residente superiore a 150 abitanti, speciali spazi da destinare, a mezzo di distinti tabelloni o riquadri, esclusivamente all'affissione degli stampati, dei giornali murali od altri e dei manifesti di propaganda, da parte di partiti o gruppi politici che partecipano alla competizione elettorale con liste di candidati o, nel caso di elezioni a sistema uninominale, da parte dei singoli candidati o dei partiti o dei gruppi politici cui essi appartengono, avendo cura di sceglierli nelle località più frequentate ed in equa proporzione per tutto l'abitato.

(L. 4 aprile 1956 n. 212, art. 2 co. 1)

**Entro martedì 30 gennaio 2018 ( 33° giorno antecedente quello della votazione)**

Designazione di rappresentanti supplenti (in numero non superiore a due) incaricati di effettuare il deposito del contrassegno, qualora i rappresentanti designati siano impediti di provvedervi, per fatto sopravvenuto

(D.P.R. 30 marzo 1957, n. 361, art. 17 co. 2).

Entro tale termine entro l'Ufficio centrale circoscrizionale:

- ricusa le liste presentate da persone diverse da quelle designate all'atto del deposito del contrassegno;
- ricusa le liste presentate da partiti o gruppi politici organizzati che non abbiano depositato lo statuto o la dichiarazione di trasparenza;

- ricusa le liste presentate da partiti o gruppi politici organizzati che non abbiano depositato il proprio programma elettorale;
- ricusa le liste contraddistinte con contrassegno non depositato presso il Ministero dell'Interno;
- verifica se le liste siano state presentate nei termini e siano sottoscritte dal numero di elettori prescritto e riduce al limite prescritto le liste contenenti un numero di candidati superiore a quello stabilito dal co. 3 dell'articolo 18 bis (DPR 361/1957) cancellando gli ultimi nomi e dichiara non valide le liste contenenti un numero di candidati inferiore a quello stabilito e i cui candidati non sono collocati secondo un ordine alternato di genere;
- dichiara non valide le candidature nei collegi uninominali e cancella dalle liste i nomi dei candidati per i quali manca la prescritta accettazione;
- dichiara non valide le candidature nei collegi uninominali e cancella dalle liste i nomi dei candidati che non abbiano compiuto o che non compiano il 25° anno di età al giorno delle elezioni, di quelli per i quali non sia stato presentato il certificato di nascita o documento equipollente o il certificato di iscrizione nelle liste elettorali di un Comune della Repubblica;
- cancella i nomi dei candidati compresi in altra lista già presentata nella circoscrizione;
- comunica i nomi dei candidati di ciascuna lista e dei candidati di ciascun collegio uninominale all'Ufficio centrale nazionale, il quale verifica la sussistenza dei requisiti di cui agli articoli 18 bis comma 3.1 e 19 e comunica eventuali irregolarità agli Uffici centrali circoscrizionali che provvedono come previsto nell'articolo 22 commi 6 bis e ter;

Entro la stessa giornata delegati di ciascuna lista possono prendere cognizione delle contestazioni fatte all'Ufficio centrale circoscrizionale e delle modificazioni da questo apportate alla lista .

(D.P.R. 30 marzo 1957, n. 361, art. 22 ).

### **Mercoledì 31 gennaio 2018 (giorno successivo alla scadenza del termine per l'esame delle candidature)**

Ore 12: riunione dell'Ufficio centrale circoscrizionale per udire eventualmente i delegati delle liste contestate o modificate e ammettere nuovi documenti nonché correzioni formali e deliberare in merito.

(D.P.R. 30 marzo 1957, n. 361, art. 22 co. 3).

Le decisioni dell'Ufficio centrale circoscrizionale sono comunicate, nella stessa giornata, ai delegati di lista.

Contro le decisioni di eliminazione di liste o candidati i delegati possono, entro 48 ore dalla comunicazione, proporre ricorso all'Ufficio centrale nazionale.

(D.P.R. 30 marzo 1957, n. 361, art. 23 co. 1).

Per il Senato la verifica sulla regolarità della presentazione delle candidature è effettuata, con le modalità e i termini analoghi a quelli della Camera, da ciascun Ufficio elettorale regionale.

(D.Lgs. 20 dicembre 1993, n. 533, art. 10).

### **Entro venerdì 2 febbraio 2018, ovvero entro 48 ore dalla comunicazione della decisione dell'Ufficio centrale circoscrizionale (ricorso avverso la decisione dell'Ufficio circoscrizionale)**

I delegati di lista, possono presentare ricorso contro le decisioni dell'Ufficio centrale circoscrizionale entro 48 ore dalla loro comunicazione.

Il ricorso deve essere depositato, entro tale termine a pena di decadenza, presso la cancelleria dell'Ufficio centrale circoscrizionale che ha adottato la decisione contestata ed è trasmesso dallo stesso, in giornata, con le proprie deduzioni, all'Ufficio centrale nazionale.

L'Ufficio centrale nazionale decide nei due giorni successivi e le sue decisioni sono comunicate entro 24 ore ai ricorrenti ed agli uffici centrali circoscrizionali.

(D.P.R. 30 marzo 1957, n. 361, art. 23).

Contro le decisioni di eliminazione di liste o di candidati per l'elezione del Senato adottate dagli Uffici elettorali regionali i delegati possono ricorrere all'Ufficio centrale nazionale, costituito ai fini dell'elezione della Camera, secondo le modalità e nei termini previsti per i ricorsi alla Camera., (D.Lgs. 20 dicembre 1993, n. 533, art. 10 co. 6,7 e art. 7).

### **Entro venerdì 2 febbraio 2018 (entro il 30° giorno antecedente quello della votazione)**

Comunicazione all'Ufficio centrale nazionale, da parte degli Uffici centrali circoscrizionali, delle liste ammesse con un esemplare del relativo contrassegno.

L'Ufficio centrale nazionale, accertata la regolarità delle dichiarazioni provvede entro lunedì 12 febbraio (20° giorno precedente quello della votazione), alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'elenco dei collegamenti ammessi .

(D.P.R. 30 marzo 1957, n. 361, art. 14 bis co. 5)

### **Entro venerdì 2 febbraio 2018 (se non è stato presentato ricorso) ovvero, qualora sia stato presentato ricorso, non appena ricevuta comunicazione in merito dall'Ufficio centrale nazionale**

L'Ufficio centrale circoscrizionale, non appena scaduto il termine stabilito per la presentazione dei ricorsi o, nel caso in cui sia stato presentato reclamo, non appena ricevuta la comunicazione della decisione dell'Ufficio centrale nazionale, procede alla:

- assegnazione, mediante sorteggio da effettuare alla presenza dei delegati di lista, del numero d'ordine da assegnare alle coalizioni e alle liste non collegate e ai relativi contrassegni di lista, nonché, per ciascuna coalizione, l'ordine dei contrassegni delle liste della coalizione, comprese le liste presentate con le modalità di cui all'art. 18 bis, comma 1 bis, ultimo periodo, che sono inserite in un più ampio riquadro che comprende anche le altre liste collegate. I contrassegni di ciascuna lista, unitamente ai nominativi dei candidati, nell'ordine numerico di cui all'art. 18 bis comma 3, e ai nominativi dei candidati nei collegi uninominali, sono riportati sulle schede e sui manifesti secondo l'ordine progressivo risultato dal suddetto sorteggio.
- trasmissione alla prefettura capoluogo di regione delle liste ammesse con i relativi contrassegni, i quali devono essere riprodotti sulle schede di votazione con i colori del contrassegno depositato presso il Ministero dell'interno per la stampa delle schede medesime nonché per la stampa dei manifesti, riproducenti i contrassegni delle liste, da trasmettere ai sindaci dei comuni inclusi nel collegio plurinominali al fine della pubblicazione nell'albo pretorio e in altri luoghi pubblici ( entro il 15° giorno antecedente la data delle elezioni).

(D.P.R. 30 marzo 1957, n. 361, art. 24).

Analogha procedura si applica per il Senato

(D.Lgs. 20 dicembre 1993, n. 533, art. 11).

## **Entro venerdì 2 febbraio 2018**

Nomina dei presidenti di seggio da parte del Presidente della Corte d' Appello competente per territorio.

(D.P.R. 30 marzo 1957, n. 361, art. 35 co. 1)

## **Venerdì 2 febbraio 2018 (30° giorno antecedente quello della votazione)**

- Scadenza del termine, per la Commissione elettorale mandamentale, per l'iscrizione nelle liste elettorali, di coloro che acquistano il diritto elettorale per motivi diversi dal compimento del 18° anno di età o del riacquisto del diritto stesso per la cessazione di cause ostative  
(D.P.R. 20 marzo 1967, n. 223, art. 32).
- Divieto di ogni forma di propaganda elettorale luminosa o figurativa, a carattere fisso in luogo pubblico, escluse le insegne indicanti le sedi dei partiti.  
E' altresì vietato il lancio o il getto di volantini in luogo pubblico o aperto al pubblico e ogni forma di propaganda luminosa mobile.  
(L. 4 aprile 1956 n. 212, art. 6 co. 1)

## **Da venerdì 2 febbraio a sabato 3 marzo 2018 (entro i trenta giorni precedenti la data di svolgimento delle votazioni)**

Ciascun candidato in un collegio uninominale e a ciascuna lista di candidati in una circoscrizione hanno diritto ad usufruire di una tariffa postale agevolata per l'invio di materiale elettorale per un numero massimo di copie pari al totale degli elettori iscritti nel collegio per i singoli candidati, e pari al totale degli elettori iscritti nella circoscrizione per le liste di candidati.

(L. 10 dicembre 1993 n. 515, art. 17)

## **Da domenica 3 dicembre 2017 a sabato 3 marzo 2018 (entro i novanta giorni precedenti la data di svolgimento delle votazioni)**

Agevolazioni fiscali: nei novanta giorni precedenti le elezioni, per l'acquisto di materiale tipografico, di spazi d'affissione, di comunicazione politica radiotelevisiva, di messaggi politici ed elettorali sui quotidiani e periodici, per l'affitto dei locali e per gli allestimenti e i servizi connessi a manifestazioni si applica l'aliquota agevolata del 4%.

(L. 10 dicembre 1993 n. 515, art. 18)

## **Da mercoledì 7 febbraio e lunedì 12 febbraio 2018 (tra il 25° ed il 20° giorno antecedenti la data delle elezioni)**

Nomina, ad opera della Commissione elettorale comunale, degli scrutatori, in numero pari a quello occorrente, tra coloro che sono iscritti all'apposito albo.

Alla formazione di una graduatoria di ulteriori nominativi, compresi nel predetto albo, per sostituire gli scrutatori già nominati in caso di eventuale rinuncia o impedimento; qualora la successione degli scrutatori nella graduatoria non sia determinata all'unanimità dai componenti la Commissione elettorale, alla formazione della graduatoria si procede tramite sorteggio.

(L. 8 marzo 1989, n. 95 art. 6 co. 1 lett. a) e D.P.R. 30 marzo 1957, n. 361, art. 38)

**Entro lunedì 12 febbraio 2018 (entro il 20° giorno antecedente quello della votazione)**

Pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ad opera dell'Ufficio centrale nazionale, dell'elenco dei collegamenti ammessi.

(D.P.R. 30 marzo 1957, n. 361, art. 14 bis co. 5)

**Entro sabato 17 febbraio 2018 (entro il 15° giorno precedente la data delle elezioni)**

Scadenza del termine per la stampa, per mezzo della prefettura del comune capoluogo, delle liste dei candidati su manifesti, riproducenti i rispettivi contrassegni, e trasmissione degli stessi ai sindaci dei comuni inclusi nei collegi plurinominali per l'affissione nell'albo pretorio e in altri luoghi pubblici.

(D.P.R. 30 marzo 1957, n. 361, art. 24 n. 5 )

Analoga procedura si applica per il Senato.

(D.Lgs. 20 dicembre 1993, n. 533, art. 11 co. 1, lett. c)

**Da sabato 17 febbraio a venerdì 2 marzo 2018 (nei quindici giorni antecedenti la data delle votazioni)**

Divieto di rendere pubblici o, comunque, diffondere i risultati di sondaggi demoscopici sull'esito delle elezioni e sugli orientamenti politici e di voto degli elettori, anche se tali sondaggi sono stati effettuati in un periodo precedente a quello del divieto.

( Legge 22 febbraio 2000 n. 28 art. 8 co. 1)

**Entro giovedì 22 febbraio 2018 (entro il 10° giorno antecedente la data delle votazioni)**

La Commissione elettorale circondariale trasmette al Sindaco le liste elettorali di sezione per la votazione.

(D.P.R. 30 marzo 1957, n. 361, art. 29)

**Da venerdì 2 marzo 2018 a domenica 4 marzo 2018 (dal 3° giorno antecedente quello della votazione al giorno della votazione compreso)**

Periodo durante il quale gli uffici elettorali comunali restano aperti nei due giorni antecedenti la votazione dalle ore nove alle ore diciotto dalle ore 9 alle ore 18, e il giorno della votazione per tutta la durata delle operazioni di voto, per il rilascio delle tessere elettorali non consegnate, per la consegna dei duplicati e per il rinnovo delle tessere, previa annotazione in apposito registro.

(L. 27-12-2013 n. 147 comma 400 lett. g)

**Entro giovedì 1 marzo 2018**

Invio ai sindaci da parte della Prefettura, dei plichi sigillati contenenti i bolli delle sezioni, unitamente ai pacchi delle schede di votazione.

( D.P.R. 30 marzo 1957, n. 361, art. 33 co. 3)

### **Entro venerdì 2 marzo 2018 (entro il venerdì precedente l'elezione)**

I delegati di lista designano all'Ufficio di ciascuna sezione elettorale e all'Ufficio centrale circoscrizionale, due rappresentanti di lista, uno effettivo e l'altro supplente.

L'atto di designazione è presentato al segretario del comune che ne curerà la trasmissione ai presidenti delle singole sezioni elettorali ovvero la presentazione diretta ai singoli presidenti delle sezioni elettorali il sabato pomeriggio oppure la mattina delle elezioni purché prima dell'inizio delle votazioni.

L'atto di designazione dei rappresentanti presso l'Ufficio centrale circoscrizionale è presentato entro le ore 12 del giorno dell'elezione, alla Cancelleria della Corte d'Appello o del Tribunale della circoscrizione.

(D.P.R. 30 marzo 1957, n. 361, art. 25)

### **Sabato 3 marzo 2018 (giorno che precede le elezioni)**

Ore antimeridiane: consegna al presidente di ogni ufficio elettorale di sezione di tutto il materiale occorrente per le operazioni di voto.

(D.P.R. 30 marzo 1957, n. 361, art. 30)

Ore 16: costituzione degli uffici elettorali di sezione ad opera dei rispettivi presidenti.

(D.P.R. 30 marzo 1957, n. 361, art. 41)

### **Entro domenica 4 marzo 2018 (entro le ore 12 del giorno in cui avviene l'elezione)**

Presentazione alla Cancelleria della Corte d'Appello o del Tribunale circoscrizionale, dell'atto di designazione dei rappresentanti di lista presso l'Ufficio centrale circoscrizionale.

(D.P.R. 30 marzo 1957, n. 361, art. 25 co. 2 )

### **Domenica 4 marzo 2018 ore 07.00 (giorno della votazione)**

Il Presidente del seggio dichiara aperta la votazione.

Le operazioni di voto proseguono sino alle 23.00, ora di chiusura dei seggi .

Gli elettori che a tale ora si trovano nei locali del seggio sono ammessi a votare anche oltre tale termine.

Le operazioni preliminari e quelle dello scrutinio delle schede devono essere iniziate subito dopo la chiusura della votazione, proseguite senza interruzione e ultimate entro le ore 14 del giorno seguente.

Si procede prima alle operazioni di scrutinio per l'elezione del Senato, concluse le quali si effettueranno quelle per l'elezione della Camera.

(D.P.R. 30 marzo 1957, n. 361, artt. 46, co. 3, 64 co.1, art. 73 ; D.lgs. 20 dicembre 1993, n. 533, art. 22 co. 6)

## GUIDA PRATICA AL VOTO

### QUANDO SI VOTA

#### **Domenica 4 marzo 2018**

I seggi aprono alle ore 7 e chiudono alle ore 23

(D.P.R. 361/1957, artt. 46, 64, 73, come modificati dall'art. 1 co. 399 L. 147/2013)

### PER COSA SI VOTA

Si vota per rinnovare la Camera dei Deputati e il Senato della Repubblica.

Il numero complessivo dei deputati è di 630, di cui 232 eletti in collegi uninominali, 386 in collegi plurinominali e 12 eletti nella circoscrizione Estero.

Il numero dei senatori è di 315, di cui 116 eletti in collegi uninominali, 193 in collegi plurinominali e 6 nella circoscrizione Estero.

### CHI VOTA

#### **Elettorato attivo**

Votano per l'elezione delle due Camere i cittadini, compresi nell'anagrafe della popolazione residente nel Comune o nell'anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), che hanno compiuto il 18° anno di età per l'elezione dei deputati (*Costituzione, art. 48, co. 1. e D.P.R. 20 marzo 1967, n. 223, art. 1*) e il 25° anno di età per l'elezione dei senatori (*Costituzione, art. 58, co. 1, e D.Lgs 20 dicembre 1993, n. 533, art. 13, co. 1*).

Il diritto di elettorato attivo può essere limitato soltanto per incapacità civile o per effetto di una sentenza penale irrevocabile o nei casi di indegnità morale indicati dalla legge (*Costituzione, art. 48, terzo comma*).

La legge elenca tassativamente le cause di perdita dell'elettorato attivo (*D.P.R. 20 marzo 1967, n. 223, art. 2*).

Sono esclusi definitivamente o temporaneamente dal diritto di elettorato attivo:

- coloro che sono sottoposti, in forza di provvedimenti definitivi, alle misure di prevenzione personali, finché durano gli effetti dei provvedimenti stessi;
- coloro che sono sottoposti, in forza di provvedimenti definitivi, a misure di sicurezza detentive o alla libertà vigilata o al divieto di soggiorno in uno o più comuni o in una o più province, a norma dell'art. 215 del codice penale, finché durano gli effetti dei provvedimenti stessi;
- i condannati a pena che importa l'interdizione perpetua dai pubblici uffici;
- coloro che sono sottoposti all'interdizione temporanea dai pubblici uffici, per tutto il tempo della sua durata.

Le sentenze penali producono la perdita del diritto elettorale solo quando sono passate in giudicato. La sospensione condizionale della pena non ha effetto ai fini della privazione del diritto di elettorato attivo.



Sono previste disposizioni specifiche per consentire l'esercizio del diritto di voto a determinate categorie di cittadini: militari, forze di polizia e vigili del fuoco fuori sede per servizio, naviganti fuori residenza per motivi di imbarco, degenti in ospedali e case di cura, ciechi, affetti da paralisi o da altri impedimenti di analoga gravità (D.P.R. 361/1957, artt. 49-55).

Ai sensi della L. 27/12/2001 n. 459 per gli italiani residenti all'estero la modalità ordinaria di espressione del voto, prevista dalla legge per le elezioni politiche e per i referendum nazionali, è quella per corrispondenza. Gli elettori residenti all'estero sono quindi iscritti d'ufficio nelle liste elettorali degli aventi diritto al voto per corrispondenza.

I cittadini che intendano esercitare il diritto di voto in Italia devono aver prodotto espressa opzione in tal senso al Consolato di appartenenza entro il decimo giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto di indizione delle elezioni, e cioè entro l'8 gennaio 2018.

Possono votare per corrispondenza nella circoscrizione Estero, previa opzione valida per un'unica consultazione elettorale, i cittadini italiani che, per motivi di lavoro, studio o cure mediche, *si trovano, per un periodo di almeno tre mesi nel quale ricade la data di svolgimento della medesima consultazione elettorale*, in un Paese estero in cui non sono anagraficamente residenti ai sensi della legge 27 ottobre 1988, n. 470. Con le stesse modalità possono votare i familiari conviventi con i cittadini di cui al primo periodo (L. 459/2001 art. 4 bis)

### **Elettorato passivo**

Possono essere eletti alla carica di deputato e senatore i cittadini italiani che siano titolari del diritto di elettorato attivo e abbiano compiuto rispettivamente il 25° e il 40° anno di età (*Costituzione, art. 56, co. 3, e art. 58, co. 2*).

La perdita della capacità elettorale attiva produce come diretta conseguenza l'estinzione del diritto di elettorato passivo.

## **LO SCRUTINIO**

Le operazioni di scrutinio devono iniziare subito dopo la chiusura della votazione, proseguire senza interruzione e essere ultimate entro le 14 del giorno seguente (*D.P.R. 361/1957 art. 73*)

Per prime vengono scrutinate le schede votate per il Senato, dopodiché si procede con quelle per l'elezione della Camera.

Per quanto concerne la circoscrizione Estero le operazioni di scrutinio, cui partecipano i rappresentanti di lista, avvengono contestualmente alle operazioni di scrutinio dei voti espressi nel territorio nazionale e sono effettuate dall'ufficio centrale per la circoscrizione Estero.

## INELEGGIBILITA' INCOMPATIBILITA' INCANDIDABILITA'

### INELEGGIBILITA'

Le cause di ineleggibilità a deputato e senatore sono disciplinate dagli articoli 7-8-9-10 del Testo unico delle leggi per l'elezione della Camera (*D.P.R. 30 marzo 1957, n. 361*), che si applicano anche all'elezione del Senato in forza del rinvio operato dall'art. 5 del Testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica (*D.Lgs. 20 dicembre 1993 n. 533*).

Le cause di ineleggibilità non hanno effetto se le funzioni esercitate **siano cessate almeno centottanta giorni prima della data di scadenza del quinquennio di durata della Camera dei deputati** (*D.P.R. 361/1957, art. 7, c. 3*).

In caso di scioglimento della Camera che ne anticipi la scadenza di oltre 120 giorni, le cause di ineleggibilità non hanno effetto se le funzioni sono cessate entro i 7 giorni successivi alla data di pubblicazione del decreto di scioglimento nella Gazzetta Ufficiale (*D.P.R. 361/1957, art. 7 u.c.*)

Ai sensi dell'articolo 7 non sono eleggibili alla carica di deputato e senatore:

- i presidenti delle Giunte provinciali;
- i sindaci dei comuni con popolazione superiore ai 20.000 abitanti;
- il capo, il vice capo della polizia e gli ispettori generali di pubblica sicurezza;
- i capi di gabinetto dei ministri;
- il Rappresentante del Governo presso la Regione Autonoma della Sardegna, il Commissario dello Stato nella Regione siciliana, i commissari del Governo per le regioni a statuto ordinario, il commissario del Governo per la regione Friuli-Venezia Giulia, il presidente della Commissione di coordinamento per la regione Valle d'Aosta, i commissari del Governo per le province di Trento e Bolzano, i prefetti e coloro che fanno le veci nelle predette cariche;
- i prefetti, i viceprefetti e i funzionari di pubblica sicurezza;
- gli ufficiali generali. Gli ammiragli e gli ufficiali superiori delle Forze armate dello Stato, nella circoscrizione del loro comando territoriale.

Le cause di ineleggibilità appena elencate sono riferite anche alla titolarità di analoghe cariche, ove esistenti, rivestite presso corrispondenti organi in Stati esteri.

Un'ipotesi specifica di ineleggibilità è quella a carico dei magistrati nelle circoscrizioni elettorali sottoposte, in tutto o in parte, alla giurisdizione degli uffici ai quali sono stati assegnati o presso i quali hanno esercitato le loro funzioni in un periodo compreso nei sei mesi antecedenti la data di accettazione della candidatura.

L'ineleggibilità è prevista anche in caso di scioglimento anticipato della Camera o di elezioni suppletive. In ogni caso i magistrati, per essere eleggibili, devono trovarsi in aspettativa all'atto dell'accettazione della candidatura. I magistrati che sono stati candidati e non sono stati eletti non possono esercitare le loro funzioni, per un periodo di cinque anni, nella circoscrizione nel cui ambito si sono svolte le elezioni. (*D.P.R. 631/1957, art. 8*).

Ulteriori cause di ineleggibilità riguardano coloro che abbiano rapporti con governi stranieri: diplomatici, consoli, vice-consoli (a eccezione di quelli onorari), ufficiali addetti alle ambasciate, legazioni e consolati esteri, tanto residenti in Italia quanto all'estero, nonché in generale tutti coloro che, pur conservando la cittadinanza italiana, abbiano un impiego da governi stranieri (*D.P.R. 361/1957, art. 9*).

La legge 13/10/2010 n. 175 ha introdotto l'ineleggibilità connessa alla violazione del divieto di **svolgimento di attività di propaganda elettorale per le persone sottoposte a misure di prevenzione**.

Tale legge interviene sulla disciplina delle misure di prevenzione, introducendo il delitto di violazione del divieto di svolgimento di attività di propaganda elettorale, nelle forme previste dalla legge 212/1956 (affissione di stampati, giornali murali o manifesti di propaganda, propaganda elettorale luminosa o figurativa, lancio di volantini) per le persone sottoposte a tali misure.

Il delitto è punito con la reclusione da 1 a 5 anni e **la pena si applica anche al candidato che, conoscendo la condizione di persona sottoposta in via definitiva alla misura della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza, richiede alla medesima di svolgere attività di propaganda elettorale e se ne avvale concretamente** (art. 10, commi 5-bis.1 e 5-bis.2 L. 575/1965, introdotti dall'art. 1 della L. 175/2010, poi confluiti nel D.Lgs. 159/2011, Codice antimafia, artt. 67, comma 7 e 76, comma 8).

La condanna comporta l'interdizione dai pubblici uffici dalla quale consegue l'ineleggibilità del condannato per la stessa durata della pena detentiva. La sospensione condizionale della pena non ha effetto ai fini dell'interdizione dai pubblici uffici (art. 2, L. 175/2010).

Non sono, inoltre, eleggibili (D.P.R. 30 marzo 1957 n. 361, art 10):

- coloro che siano titolari di rapporti economici con lo Stato per contratti di opere o somministrazioni, concessioni o autorizzazioni amministrative di notevole entità economica;
- i rappresentanti, amministratori o dirigenti di società o di imprese private volte al profitto privato e sussidiate dallo Stato con sovvenzioni continuative o garanzie di assegnazioni concesse in forza di una legge dello Stato;
- i consulenti legali e amministrativi che prestino la loro opera, con le modalità dei punti precedenti, in imprese legate allo Stato.

## **INCOMPATIBILITA'**

La Costituzione prevede diverse cause di incompatibilità:

- tra la carica di deputato e quella di senatore (Costituzione, art. 65, secondo comma);
- tra Presidente della Repubblica e qualsiasi altra carica (Costituzione, art. 84, secondo comma);
- tra parlamentare e membro del Consiglio superiore della magistratura (Costituzione art. 104, u.c.);
- tra parlamentare e consigliere o assessore regionale (Costituzione, art. 122, secondo comma);
- tra parlamentare e giudice della Corte costituzionale (Costituzione, art. 135, sesto comma).

La Costituzione, all'articolo 65, rimette alla legge il compito di determinare ulteriori cause di incompatibilità.

Disposizioni di carattere generale in materia sono state dettate dalla *legge 13 febbraio 1953, n. 60 "Incompatibilità parlamentari"*, che prevede l'incompatibilità tra l'ufficio di parlamentare e le cariche di nomina governativa o dell'amministrazione statale, cariche in associazioni o enti che gestiscono servizi per conto della pubblica amministrazione o che ricevano contributi statali, cariche in società per azioni con prevalente esercizio di attività finanziaria, ma anche con l'ufficio di componente di assemblee legislative o di organi esecutivi, nazionali o regionali, in Stati esteri.

**Divieto di cumulo** del mandato parlamentare con altre cariche sono, inoltre, previsti da ulteriori disposizioni contenute in un considerevole numero di leggi ordinarie, tra le quali, la *legge 27 marzo 2004, n. 78 “Disposizioni concernenti i membri del Parlamento europeo eletti in Italia, in attuazione della decisione 2002/772/CE, del Consiglio”*, che, inserendo l’art. 5-bis nella legge 18/1979 (Elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia), ha stabilito, tra l’altro, l’incompatibilità tra la carica di parlamentare europeo e l’ufficio di deputato o di senatore.

La carica di deputato e di senatore è altresì incompatibile con qualsiasi altra carica pubblica elettiva di natura monocratica (sindaco, presidente di provincia) relativa ad organi di governo di enti pubblici territoriali aventi, alla data di indizione delle elezioni o della nomina, popolazione superiore a 15.000 abitanti (*articolo 13, co. 3, del D.L. 138/2011 come sostituito dalla legge di conversione 14/9/2011 n.148 e successivamente modificato dall’art. 1 co. 13, L. 7 aprile 2014 n. 56*).

Ulteriori **cause di incompatibilità** sono state introdotte decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 “*Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell’articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190*” tra gli incarichi dirigenziali e quelli di responsabilità amministrativa di vertice nelle pubbliche amministrazioni e negli enti privati controllati e lo svolgimento **di incarichi pubblici elettivi** (o lo svolgimento di attività, anche non retribuite, presso enti di diritto privato sottoposti a regolazione, a controllo o finanziati da parte dell’amministrazione che ha conferito l’incarico o lo svolgimento in proprio di attività professionali, se l’ente o l’attività professionale sono soggetti a regolazione o finanziati da parte dell’amministrazione).

Il decreto in questione, all’articolo 1 co. 2 lett. h) qualifica come causa di **incompatibilità** l’obbligo per il soggetto, cui viene conferito l’incarico, **di scegliere, a pena di decadenza, entro il termine perentorio di quindici giorni, tra la permanenza nell’incarico e l’assunzione e lo svolgimento di incarichi e cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione che conferisce l’incarico, lo svolgimento di attività professionali ovvero l’assunzione della carica di componente di organi di indirizzo politico**<sup>1</sup>.

**L’articolo 11, comma 1**, prevede l’incompatibilità fra la titolarità di incarichi amministrativi di vertice<sup>2</sup> nelle amministrazioni statali, regionali e locali e **la carica** (di Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro, Vice Ministro, sottosegretario di Stato e commissario straordinario del Governo di cui all’articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400, o) **di parlamentare**.

**L’articolo 12, comma 2**, dispone che vi sia incompatibilità fra gli incarichi dirigenziali, interni e esterni, nelle pubbliche amministrazioni, negli enti pubblici e negli enti di diritto privato in controllo pubblico di livello nazionale, regionale e locale con l’assunzione, nel corso dell’incarico, **della carica** (di Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro, Vice Ministro, sottosegretario di Stato e commissario straordinario del Governo di cui all’articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400, o) **di parlamentare**.

**L’articolo 13, comma 1**, stabilisce esservi incompatibilità fra gli incarichi di presidente e amministratore delegato di enti di diritto privato in controllo pubblico, di livello nazionale, regionale e locale e **la carica** (di Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro, Vice Ministro, sottosegretario di Stato e di commissario straordinario del Governo di cui all’articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400, o) **di parlamentare**.

---

<sup>1</sup> In base all’art. 1, comma 2, lett. f) del decreto in esame si considerano componenti di organi di indirizzo politico, coloro che partecipano, in via elettiva o di nomina, a organi di indirizzo politico delle amministrazioni statali, regionali e locali, quali Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro, Vice Ministro, sottosegretario di Stato e commissario straordinario del Governo, parlamentare, Presidente della giunta o Sindaco, assessore o consigliere nelle regioni, nelle province, nei comuni e nelle forme associative tra enti locali, oppure a organi di indirizzo di enti pubblici, o di enti di diritto privato in controllo pubblico, nazionali, regionali e locali.

<sup>2</sup> Segretario generale, capo dipartimento, direttore generale e similari

**L'articolo 14, comma 1**, sancisce l'incompatibilità fra l'incarico di direttore generale, direttore sanitario e direttore amministrativo nelle aziende sanitarie locali **con la carica** (di Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro, Vice Ministro, sottosegretario di Stato e commissario straordinario del Governo di cui all'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400, di amministratore di ente pubblico o ente di diritto privato in controllo pubblico nazionale che svolga funzioni di controllo, vigilanza o finanziamento del servizio sanitario nazionale o) **di parlamentare**.

L'articolo 88 del *DPR 361/1957 "Testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati"* **delinea indirettamente una causa di incompatibilità** laddove prevede che i dipendenti dello Stato e di altre pubbliche amministrazioni nonché i dipendenti degli Enti ed istituti di diritto pubblico sottoposti alla vigilanza dello Stato, che siano eletti deputati o senatori, **sono collocati d'ufficio in aspettativa per tutta la durata del mandato parlamentare**.

## INCANDIDABILITA'

Il decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235 "*Testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi, a norma dell'articolo 1, comma 63, della legge 6 novembre 2012, n. 190*"<sup>3</sup>, raccoglie in un unico provvedimento la normativa in materia di incandidabilità alla carica di membro del Parlamento europeo, di deputato e di senatore della Repubblica, nonché alle cariche elettive regionali e negli enti locali.

I punti principali del testo, ai fini di questa pubblicazione, sono relativi a:

### a) **incandidabilità alle elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica (art. 1)**

Il decreto prevede l'incandidabilità al Parlamento per le seguenti categorie:

- coloro che hanno riportato condanne definitive a pene superiori a 2 anni di reclusione per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater del codice di procedura penale; si tratta dei delitti di maggiore allarme sociale (ad esempio mafia, terrorismo, tratta di persone);
- coloro che hanno riportato condanne definitive a pene superiori a 2 anni di reclusione per i delitti, consumati o tentati, contro la Pubblica Amministrazione previsti nel libro II, titolo II, capo I, del codice penale (ad esempio corruzione, concussione, peculato, etc.);
- coloro che hanno riportato condanne definitive a pene superiori a 2 anni reclusione per delitti non colposi, consumati o tentati, per i quali sia prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a 4 anni, determinata ai sensi dell'articolo 278 del codice di procedura penale<sup>4</sup>.

### b) **accertamento delle condizioni di incandidabilità in occasione delle elezioni della Camera dei deputati e del senato della Repubblica (art. 2)**

---

<sup>3</sup> Il d.l. 235/2012 è stato emanato in attuazione della delega conferita con la legge 190/2012 recante "*Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione*".

<sup>4</sup> Si tratta delle fattispecie criminose più gravi per le quali è anche possibile applicare la custodia cautelare in carcere e che, secondo un principio di ragionevolezza e proporzionalità nella limitazione dell'elettorato passivo, sono state individuate sulla base di un indicatore oggettivo, predeterminato, senza operare alcuna selezione nell'ambito di una lista di reati che potrebbe apparire arbitraria.

- L'accertamento della condizione di incandidabilità alle elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica comporta la cancellazione dalla lista dei candidati<sup>5</sup>.
- L'accertamento dell'incandidabilità è svolto, *in occasione della presentazione delle liste dei candidati ed entro il termine per la loro ammissione*, dall'Ufficio centrale circoscrizionale, per la Camera, dall'Ufficio elettorale regionale, per il Senato, e dall'Ufficio centrale per la circoscrizione Estero, sulla base delle dichiarazioni sostitutive attestanti l'insussistenza della condizione di incandidabilità, rese da ciascun candidato ai sensi dell'articolo 46 del D.P.R. 445/2000, nonché d'ufficio, sulla base di atti o documenti di cui i suddetti uffici vengano comunque in possesso, comprovanti la condizione di limitazione del diritto di elettorato passivo di cui trattasi.
- Qualora la condizione di incandidabilità sopravvenga o sia accertata successivamente alle operazioni di esame di ammissibilità delle liste e prima della proclamazione degli eletti, gli uffici sopra indicati, per la parte di competenza, procedono alla dichiarazione di mancata proclamazione nei confronti del soggetto incandidabile.

**c) accertamento dell'incandidabilità sopravvenuta nel corso del mandato elettivo parlamentare (art. 3)**

- Qualora una causa di incandidabilità sopravvenga o sia accertata nel corso del mandato elettivo, la Camera di appartenenza delibera ai sensi dell'articolo 66 della Costituzione<sup>6</sup>. A tal fine le sentenze definitive di condanna, emesse nei confronti di deputati o senatori in carica, sono immediatamente comunicate, a cura del pubblico ministero presso il giudice indicato nell'articolo 665<sup>7</sup> del codice di procedura penale, alla Camera di rispettiva appartenenza.
- Se l'accertamento della causa di incandidabilità interviene nella fase di convalida degli eletti, la Camera interessata, anche nelle more della conclusione di tale fase, procede immediatamente alla deliberazione sulla mancata convalida.
- L'assenza delle condizioni soggettive di incandidabilità è valutata da ciascuna Camera interessata anche in sede di convalida del subentrante, in caso di surroga.

**d) cause ostative all'assunzione e allo svolgimento di incarichi di governo (art. 6)**

L'articolo 6 prevede che le condizioni che determinano l'incandidabilità alla carica di deputato o senatore si applicano anche per l'assunzione e lo svolgimento degli incarichi di governo previsti dall'art. 1, comma 2, della legge 215/2004, n. 215 (Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministri, Vice Ministri, Sottosegretari, Commissari straordinari di Governo).

Coloro che assumono incarichi di governo hanno l'obbligo di dichiarare di non trovarsi in alcuna delle condizioni di incandidabilità di cui trattasi. La dichiarazione è rimessa dall'interessato:

- alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, prima di assumere le funzioni di Presidente del Consiglio dei Ministri o di Ministro;

<sup>5</sup> Per i ricorsi avverso le decisioni di cancellazione dalla lista trova applicazione l'articolo 23 del DPR 361/1957, che così dispone: "Le decisioni dell'Ufficio centrale circoscrizionale, di cui all'articolo precedente, sono comunicate, nella stessa giornata, ai delegati di lista. Contro le decisioni di eliminazione di liste o di candidati, i delegati di lista possono, entro 48 ore dalla comunicazione, ricorrere all'Ufficio centrale nazionale. Il ricorso deve essere depositato entro detto termine, a pena di decadenza, nella Cancelleria dell'Ufficio centrale circoscrizionale. Il predetto Ufficio, nella stessa giornata, trasmette, a mezzo di corriere speciale, all'Ufficio centrale nazionale, il ricorso con le proprie deduzioni. Ove il numero dei ricorsi presentati lo renda necessario, il Primo presidente della Corte di Cassazione, a richiesta del Presidente dell'Ufficio centrale nazionale, aggrega all'Ufficio stesso, per le operazioni di cui al presente articolo, altri consiglieri. L'Ufficio centrale nazionale decide nei due giorni successivi."

<sup>6</sup> Articolo 66 Costituzione: "Ciascuna Camera giudica dei titoli di ammissione dei suoi componenti e delle cause sopraggiunte di ineleggibilità e incompatibilità".

<sup>7</sup> L'art. 665 del c.p.p. individua il giudice competente per l'esecuzione del provvedimento di condanna.

- al Presidente del Consiglio dei Ministri dai Vice Ministri, dai Sottosegretari di Stato e dai commissari straordinari del Governo.
- Le sentenze definitive di condanna durante il mandato comportano la decadenza dall'incarico<sup>8</sup>.
- Restano ferme per i titolari di cariche di governo le cause di incompatibilità previste da altre disposizioni di legge.

e) **decorrenza e durata dell'incandidabilità** (*art. 13*)

- L'art. 13 "*Disposizioni comuni, transitorie e finali*" dispone che l'incandidabilità decorre dalla data del passaggio in giudicato della sentenza e ha effetto per un periodo corrispondente al doppio della durata della pena accessoria dell'interdizione temporanea dai pubblici uffici.
- Anche in assenza della pena accessoria, l'incandidabilità non è inferiore a sei anni. In tutti i casi, se il delitto è stato commesso con abuso dei poteri o in violazione dei doveri connessi al mandato, la durata dell'incandidabilità o del divieto di incarichi di Governo è aumentata di un terzo.
- Per gli incarichi di governo nazionale vale la medesima durata dell'incandidabilità.

f) **incandidabilità in caso di patteggiamento** (*art. 15*)

- L'articolo 15 detta disposizioni comuni, prevedendo che l'incandidabilità operi anche quando la sentenza definitiva dispone l'applicazione della pena su richiesta (patteggiamento).
- In nessun caso l'incandidabilità può essere determinata da un patteggiamento intervenuto prima dell'entrata in vigore della nuova disciplina. La sentenza di riabilitazione è l'unica causa di estinzione anticipata sull'incandidabilità e ne comporta la cessazione per il periodo di tempo residuo. La revoca della sentenza di riabilitazione comporta il ripristino dell'incandidabilità per il tempo residuo.
- L'incandidabilità produce i suoi effetti indipendentemente dalla concomitanza con la limitazione del diritto di elettorato attivo e passivo derivante dall'applicazione della pena accessoria dell'interdizione temporanea dai pubblici uffici o di una delle misure di prevenzione o di sicurezza di cui all'articolo 2, lettera b) e c)<sup>9</sup>, del testo unico delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali di cui al DPR 20 marzo 1967, n. 223.

Il Decreto legislativo 6 settembre 2011 n. 149 "**Meccanismi sanzionatori e premiali relativi a regioni, province e comuni, a norma degli articoli 2, 17 e 26 della legge 5 maggio 2009, n. 42**, individua altre fattispecie di incandidabilità relative alla responsabilità politica del presidente della Giunta regionale, del presidente della provincia e del sindaco.

---

<sup>8</sup> Le sentenze definitive di condanna sono immediatamente comunicate, a cura del pubblico ministero presso il giudice indicato nell'articolo 665 del codice di procedura penale, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri. La decadenza di diritto dall'incarico ricoperto è dichiarata con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri ovvero, ove la decadenza riguarda quest'ultimo, del Ministro dell'interno.

<sup>9</sup> Non sono elettori:

b) coloro che sono sottoposti, in forza di provvedimenti definitivi, alle misure di prevenzione di cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, come da ultimo modificato dall'articolo 4 della legge 3 agosto 1988, n. 327, finché durano gli effetti dei provvedimenti stessi;

c) coloro che sono sottoposti, in forza di provvedimenti definitivi, a misure di sicurezza detentive o alla libertà vigilata o al divieto di soggiorno in uno o più comuni o in una o più province, a norma dell'articolo 215 del codice penale, finché durano gli effetti dei provvedimenti stessi.

- L'articolo 2 del decreto legislativo prevede che in caso di grave dissesto finanziario, con riferimento al disavanzo sanitario, con decreto del Presidente della Repubblica, ai sensi dell'articolo 126 della Costituzione, sono disposti lo scioglimento del Consiglio regionale nonché la rimozione del Presidente della Giunta regionale per responsabilità politica nel proprio mandato di amministrazione della regione; il Presidente rimosso è **incandidabile alle cariche elettive a livello locale**, regionale, **nazionale** ed europeo per un periodo di tempo di dieci anni.
- L'articolo 6 del pari dispone che i sindaci e i presidenti di provincia, ritenuti responsabili di danni cagionati con dolo o colpa grave, nei cinque anni precedenti il verificarsi del dissesto finanziario, **non sono candidabili, per un periodo di dieci anni**, alle cariche di sindaco, di presidente di provincia, di presidente di Giunta regionale, nonché di membro dei consigli comunali, dei consigli provinciali, delle assemblee e dei consigli regionali, del **Parlamento** e del Parlamento europeo.

## IL SISTEMA ELETTORALE PER L'ELEZIONE DI CAMERA E SENATO

Con l'approvazione della legge 3/11/2017 n. 165 "*Modifiche al sistema di elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. Delega al Governo per la determinazione dei collegi elettorali uninominali e plurinominali*" il Legislatore ha scelto un sistema elettorale di tipo misto dove sono combinate una componente maggioritaria uninominale ed una proporzionale plurinominali: una quota di seggi, sia alla Camera che al Senato è assegnata in collegi uninominali con formula maggioritaria, in modo tale che venga proclamato eletto il candidato più votato, mentre l'attribuzione dei restanti avviene con un sistema proporzionale di lista, utilizzando la formula dei quozienti interi e dei più alti resti.

Nei paragrafi che seguono vengono illustrati, in modo sintetico, gli aspetti più qualificanti del sistema e il suo funzionamento.

### La ripartizione del territorio

All'interno di ciascuna circoscrizione, sulla base del lavoro della commissione di esperti di cui il governo si è avvalso, sono stati individuati collegi uninominali e collegi plurinominali, che derivano dal raggruppamento di collegi uninominali contigui.

L'individuazione territoriale dei collegi e il loro raggruppamento è oggetto del Decreto legislativo n. 189 del 12 dicembre 2017, in attuazione della delega contenuta nell'articolo 3, commi 1 e 2, della legge 165/2017.

Il territorio nazionale, per quanto riguarda l'elezione della Camera, è pertanto diviso in **28 circoscrizioni elettorali** corrispondenti a ciascun territorio regionale; fanno eccezione Piemonte, Veneto, Lazio, Campania e Sicilia che hanno due circoscrizioni e la Lombardia che invece ne ha quattro; mentre, per quanto riguarda il Senato, in **20 circoscrizioni** coincidenti con il territorio delle Regioni.

Con riferimento alla Camera, **nelle 28 circoscrizioni sono costituiti 232 collegi uninominali**, ripartiti sulla base della popolazione, comprendendo anche la Valle d'Aosta che, ex lege, è dotata di un unico collegio uninominale e così Trentino Alto Adige e Molise, che sono suddivisi rispettivamente in sei e due collegi uninominali.

I **386 seggi rimanenti** sono assegnati in collegi plurinominali modellati territorialmente con l'aggregazione di collegi uninominali contigui.

Come previsto nell'articolo 1 comma 2 del D. lgs 533/1993, per eleggere i senatori il territorio è suddiviso, all'interno della circoscrizioni regionali, **in 116 collegi uninominali**, comprendendo 1



collegio in Valle d'Aosta e 6 in Trentino Alto Adige. **I restanti 193 seggi** sono assegnati in collegi plurinominali composti, di norma, dall'aggregazione territoriali di collegi uninominali contigui .

## **La presentazione della candidature**

I partiti e i movimenti politici sono obbligati, a pena di inammissibilità, a presentare candidature in almeno due terzi dei collegi provinciali della circoscrizione e, parimenti, in tutti i collegi uninominali del collegio plurinominale .

La dichiarazione di presentazione delle liste di candidati ai seggi nel collegio plurinominale, con indicazione dei candidati della lista nei collegi uninominali compresi in quello plurinominale, deve essere sottoscritta da almeno 1500 e non più di 2000 elettori iscritti nelle liste elettorali dei comuni compresi nel medesimo collegio plurinominale ovvero, qualora il collegio sia compreso in un unico comune, nelle liste elettorali del collegio plurinominale.

Peraltro, solamente per le prime elezioni successive alla data di entrata in vigore della riforma operata con la legge 165, il numero delle firme da raccogliere per la Camera è ridotto alla metà, mentre quello per le candidature al Senato lo sarà a condizione che si presentino candidati nei collegi plurinominali in tutte le venti circoscrizioni. I partiti e movimenti politici costituiti in gruppo parlamentare in almeno una delle Camere alla data **del 15 aprile 2017** sono esonerati dalla raccolta delle firme.

In materia di autenticazione delle sottoscrizioni della dichiarazione di presentazione della lista, esclusivamente per le prossime elezioni, sono abilitati all'autenticazione delle firme, oltre ai soggetti indicati nell'articolo 14<sup>10</sup> della legge 53/1990, anche gli avvocati cassazionisti iscritti all'albo compreso nella circoscrizione.

I partiti e i movimenti politici possono presentarsi **sia come lista singola che in coalizione**; in questo secondo caso le liste collegate presentano **il medesimo candidato nei collegi uninominali**.

Ogni lista è formata da un elenco numerico di candidati, il cui quantitativo non può essere superiore ma neppure inferiore alla metà del limite massimo del totale dei candidati del collegio; in ogni caso **il numero dei candidati della lista non può essere inferiore a due né superiore a quattro**.

A pena di **inammissibilità** ogni lista deve presentare candidature **in almeno due terzi dei collegi plurinominali della circoscrizione, nonché in tutti i collegi plurinominali del collegio plurinominale**.

Disciplina delle **pluricandidature**: non è possibile, a pena di nullità, essere candidato in più di un collegio uninominale, mentre il candidato uninominale, al pari di quello plurinominale, può presentarsi fino a un massimo di cinque collegi plurinominali.

Pertanto, in caso di plurielezione, il candidato sarà proclamato nel collegio in cui la lista alla quale appartiene **ha ottenuto la minore cifra elettorale** percentuale di collegio plurinominale; nel caso in cui la plurielezione riguardi un collegio uninominale e uno plurinominale si intenderà eletto sempre nel primo.

---

<sup>10</sup> Si intendono notai, i giudici di pace, i cancellieri e i collaboratori delle cancellerie delle Corti di appello, dei tribunali e delle preture, i segretari delle procure della Repubblica, i presidenti delle province, i sindaci metropolitani, i sindaci, gli assessori comunali e provinciali, i componenti della conferenza metropolitana, i presidenti dei consigli comunali e provinciali, i presidenti e i vice presidenti dei consigli circoscrizionali, i segretari comunali e provinciali e i funzionari incaricati dal sindaco e dal presidente della provincia. Sono altresì competenti ad eseguire le autenticazioni di cui al presente comma i consiglieri provinciali, i consiglieri metropolitani e i consiglieri comunali che comunichino la propria disponibilità, rispettivamente, al presidente della provincia e al sindaco.

## La rappresentanza di genere

Le disposizioni riguardano la successione interna nelle liste, la percentuale di candidature uninominali per genere e il numero di posizioni come capolista.

In ordine alla prima previsione le candidature devono essere collocate in **ordine alternato di genere**; quanto alla seconda, nell'insieme delle candidature nei collegi uninominali, **a livello nazionale**, nessuno dei due generi può essere rappresentato in misura superiore al 60%; rispetto alla terza, nell'insieme delle candidature dei collegi plurinominali, **sempre a livello nazionale**, nessuno dei due generi può superare, come capolista, la percentuale del 60%.

Queste disposizioni sono parimenti valide per l'elezione del Senato, intendendosi il livello regionale al posto di quello nazionale.

## Le soglie di sbarramento

Per accedere al riparto dei seggi la legge prevede, sia per Camera come per Senato, sostanzialmente due soglie:

- per le liste singole, il 3% dei voti validi;
- per le liste collegate in coalizione, il 10% e la concorrente soglia del 3% da parte di una lista infracoalizione, qualora la coalizione stessa non abbia raggiunto il 10% di voti validi.

Peraltro, nell'ambito delle coalizioni, non vengono calcolati i voti delle liste che non hanno raggiunto, a livello nazionale, almeno l'1% dei voti validi.

Una significativa novità è rappresentata dall'introduzione, soprattutto in considerazione del fatto che il primo comma dell'articolo 57 Cost. prevede per il Senato un'elezione a base regionale, di una soglia a livello nazionale anziché a livello di singola regione come è avvenuto in passato.

Per le liste che fanno riferimento a minoranze linguistiche riconosciute sono previste norme particolari per l'accesso al riparto dei seggi: una soglia pari al 20% dei voti a livello regionale ovvero l'elezione di due candidati in almeno due collegi uninominali della circoscrizione.

## La scheda elettorale e le modalità di espressione del voto

Nella scheda, visivamente, compare una serie di rettangoli sovrapposti: nel primo è indicato il nome del candidato al collegio uninominale; all'interno del secondo rettangolo, che può essere ulteriormente suddiviso in altri rettangoli in numero pari ai contrassegni politici, sono collocati i contrassegni di ciascuna lista o dei gruppi di liste collegate in coalizione. I contrassegni delle liste recano alla loro destra i nominativi dei candidati nel collegio plurinominale.

L'elettore, per esprimere il suo voto, **può tracciare un segno** sul rettangolo contenente il contrassegno della lista preferita e in questo modo **il voto varrà sia a favore della lista che del candidato uninominale**.

Qualora venisse tracciato un segno solo sul nominativo del candidato nel collegio uninominale, tale voto sarà valido anche per il collegio plurinominale; peraltro, nel caso in cui **vi fossero più liste collegate in coalizione**, i voti espressi solo per il candidato uninominale saranno imputati tra le liste della coalizione **in proporzione ai voti ottenuta da ciascuna nel collegio uninominale**.

L'elettore può anche tracciare, senza invalidare il voto, un segno sul rettangolo contenente il contrassegno di lista e su quello contenente il nominativo del candidato uninominale. Infine, poiché la legge non prevede il voto disgiunto, se l'elettore votasse il candidato uninominale e un contrassegno di lista a cui quel candidato non sia collegato, **ciò determinerebbe la nullità del voto**.

## La formula elettorale: la trasformazione dei voti in seggi

Il sistema elettorale previsto con la legge 165/2017 è di tipo misto, combina collegi uninominali (maggioritario puro) con liste presentate dai partiti (proporzionale plurinominali), due componenti ben distinte ma di fatto connesse grazie al voto unico.

Qui di seguito vengono illustrate, per ciascuno dei due aspetti, le modalità che consentono la trasformazione dei voti in seggi.

Nei collegi uninominali, sia della Camera che Senato, il seggio è assegnato al candidato che ha ottenuto **il maggior numero di voti validi**.

L'assegnazione dei seggi nei collegi plurinominali viene fatta **proporzionalmente, con il metodo dei quozienti interi e dei più alti resti**, sostanzialmente analogo per la Camera dei deputati a livello nazionale e a livello di Regione per il Senato.

Il superamento delle soglie di sbarramento da parte delle liste e delle coalizioni viene preliminarmente verificato a opera dell'Ufficio centrale nazionale.

Il passaggio successivo prevede la determinazione del c.d. **quoziente elettorale** (nazionale per la Camera, regionale per il Senato), che è il risultato della divisione fra il totale delle cifre elettorali (nazionali per Camera, regionali per il Senato) delle coalizioni o delle singole liste, per il numero di seggi da attribuire (pari a 386 per la Camera; quelli destinati a ciascuna Regione, per il Senato).

L'Ufficio elettorale nazionale (per la Camera, mentre sarà quello regionale per il Senato), divide la cifra elettorale nazionale di ciascuna lista o coalizione di liste per il suddetto quoziente; la parte intera del risultato rappresenta il numero dei seggi da assegnare alla coalizione ovvero alla lista singola, mentre i seggi ancora da attribuire verranno assegnati in base all'ordine decrescente dei resti.

La ripartizione dei seggi per ciascuna coalizione avviene proporzionalmente dividendo il totale delle cifre elettorali delle liste ammesse al riparto per il numero di seggi già individuato usando il quoziente elettorale nazionale (o regionale); la parte intera del quoziente rappresenta il numero dei seggi da assegnare a ciascuna lista, quelli rimanenti verranno attribuiti secondo l'ordine decrescente dei resti.

Il meccanismo dell'assegnazione prosegue verticalmente, dall'alto verso il basso, con la **distribuzione in ciascuna circoscrizione dei seggi assegnati alle coalizioni o alle liste singole liste**.

Dividendo la somma delle cifre elettorali di coalizioni e singole liste per il numero dei seggi della circoscrizione, al netto dei collegi uninominali costituiti nella circoscrizione, si ottiene il **quoziente elettorale circoscrizionale** (parte intera della divisione).

Successivamente, con la divisione della cifra elettorale di ogni coalizione e singola lista per il quoziente elettorale circoscrizionale si arriva al c.d. **quoziente di attribuzione**, la cui parte intera rappresenta il numero di seggi da assegnare a ciascuna coalizione e singola lista; i seggi ancora eventualmente rimanenti verranno attribuiti osservando l'ordinamento decrescente dei resti e, in caso di parità, in base alla maggiore cifra elettorale nazionale e, persistendo tale condizione, tramite sorteggio.

Per completare questa fase occorre verificare a livello circoscrizionale la corrispondenza fra il numero dei seggi assegnati, in tutte le circoscrizioni, a ciascuna coalizione e lista singola, e il numero dei seggi che si ottiene dividendo la cifra elettorale nazionale di ogni coalizione e lista con il quoziente elettorale nazionale (operazione compiuta all'inizio del procedimento per l'assegnazione dei seggi).

Nel caso in cui tale verifica abbia esito negativo, incominciando dalla coalizione o singola lista con il maggior numero di seggi eccedenti e proseguendo con le altre in ordine decrescente, l'Ufficio sottrae i seggi eccedenti alla coalizione o singola lista in quella circoscrizione dove siano stati

ottenuti con il resto più basso non utilizzato e assegna tali seggi alla coalizione o lista, che non abbiano ottenuto gli ulteriori seggi loro spettanti, e che abbia resti non utilizzati.

Alla lett. h) del comma 1 dell'articolo 83 (ultimi tre periodi) a cui si rinvia, sono dettagliatamente contemplati le diverse opzioni azionabili qualora ci si trovi nell'impossibilità di attribuire seggi eccedentari nella medesima circoscrizione e si debba necessariamente individuare una o più circoscrizioni dove trovare coalizioni o liste singole deficitarie con i più alti resti.

Con il passaggio successivo si procede all'attribuzione dei seggi spettanti alle liste di ogni coalizione nelle singole circoscrizioni.

La parte intera del risultato che si ottiene dividendo il totale delle cifre elettorali circoscrizionali (delle liste che hanno superato le soglie di sbarramento) per il numero dei seggi assegnati alla coalizione rappresenta il **quoziente elettorale circoscrizionale**; il numero dei seggi da assegnare a ciascuna lista sarà il risultato dell'ulteriore divisione fra la cifra elettorale di ciascuna lista e detto quoziente, mentre i seggi non ancora attribuiti saranno come sempre assegnati in base alla graduatoria decrescente dei resti.

Segue la verifica della corrispondenza fra il numero dei seggi assegnati a ciascuna lista in tutte le circoscrizioni e il numero dei seggi assegnato nella fase del riparto a livello nazionale dei seggi fra le liste componenti le coalizioni.

In caso negativo, iniziando dalla lista che abbia il maggior numero di seggi eccedenti e proseguendo poi con le altre liste, vengono sottratti i seggi alla lista nelle circoscrizioni dove li ha ottenuti con i resti più bassi e assegnati alle liste deficitarie con resti non utilizzati.

Alla lett. i) comma 1 dell'articolo 83 (ultimi tre periodi), cui si rinvia, sono dettagliati i criteri da seguire nel caso in cui non sia possibile completare dette operazioni nella stessa circoscrizione e sia necessario utilizzarne una diversa.

Con quest'ultima attività si conclude la fase del procedimento curata dall'Ufficio centrale nazionale che, mediante appositi verbali, provvede a comunicare ai singoli Uffici centrali circoscrizionali il numero dei seggi spettante a ciascuna lista.

All'Ufficio centrale circoscrizionale spetta la fase conclusiva della sequenza che porterà alla proclamazione degli eletti in ciascun collegio plurinominale.

Per l'attribuzione nei singoli collegi plurinomiali dei seggi spettanti alle liste, preliminarmente si determina il **quoziente elettorale di collegio** dividendo la somma delle cifre elettorali di collegio di tutte le liste per il numero dei seggi del collegio stesso.

Si considera solo la parte decimale del quoziente così ottenuto e si divide la cifra elettorale di collegio di ogni lista per tale quoziente: la parte intera del risultato indica i seggi spettanti a ciascuna lista, eventuali seggi ancora da attribuire saranno assegnati in base alla graduatoria decrescente dei resti.

Nel caso in cui la verifica della corrispondenza tra il numero dei seggi assegnati in tutti i collegi a ciascuna lista e quello determinato per la circoscrizione dall'Ufficio centrale nazionale avesse esito negativo si procederà, come già accennato poco sopra, a sottrarre i seggi eccedentari ottenuti con i minori resti e a assegnarli alle liste deficitarie con il resto maggiore non utilizzato.

Concluse anche queste ultime operazioni l'Ufficio centrale circoscrizionale proclama eletti in ciascun collegio plurinominale, nel limite dei seggi spettanti alla lista, i candidati secondo l'ordine di presentazione.

La legge disciplina anche la situazione in cui una lista abbia esaurito il numero dei candidati del collegio plurinominale e quindi non sia possibile attribuirle i seggi spettanti.

In tal caso subentrano i candidati presentati dalla lista negli altri collegi plurinomiali della circoscrizione, laddove la lista stessa abbia i migliori resti non utilizzati.

Terminate le liste della circoscrizione, in caso residuino ancora seggi da assegnare subentrano, nell'ambito del collegio plurinominale originario, i migliori perdenti fra i candidati dei collegi uninominali e successivamente i migliori perdenti nei collegi uninominali della circoscrizione,

seguendo la graduatoria, formata dall'Ufficio centrale circoscrizionale, delle rispettive cifre elettorali individuali percentuali.

Qualora permangano seggi da attribuire toccherà ai candidati presentati dalla lista nei collegi plurinominali della circoscrizione in cui la lista abbia ottenuto il resto maggiore non utilizzato, procedendo secondo l'ordine decrescente e in caso di ulteriore necessità, nell'ambito del collegio originario, alla lista facente parte della medesima coalizione che abbia il miglior resto non utilizzato e, in prosieguo, alle liste, sempre componenti la stessa coalizione, negli altri collegi plurinominali della circoscrizione.

Se permanessero dei seggi da assegnare, supplirebbero i migliori perdenti nei collegi uninominali delle altre circoscrizioni e in chiusura i candidati delle liste facenti parte della medesima coalizione nelle altre circoscrizioni individuando quella in cui la lista abbia il maggior resto inutilizzato.

L'articolo 86 del D. lgs 361/1957 detta la disciplina del caso in cui un seggio rimanga, per qualsiasi causa, vacante anche per causa sopravvenuta.

Trattandosi di collegio uninominale si procederà con elezioni suppletive, mentre nell'ambito di un collegio plurinominale il seggio verrà attribuito al candidato primo dei non eletti, secondo l'ordine di presentazione.

## LA DISCIPLINA DELLA CAMPAGNA ELETTORALE

### Il mandatario elettorale

Dal giorno successivo all'indizione delle elezioni politiche, coloro che intendano candidarsi possono raccogliere fondi per il finanziamento della propria campagna elettorale esclusivamente per il tramite di un **mandatario elettorale**, il cui nome deve essere comunicato al competente Collegio regionale di garanzia elettorale.

Nessun candidato può designare alla raccolta dei fondi più di un mandatario, che a sua volta non può assumere l'incarico per più di un candidato.

Il mandatario elettorale è tenuto a registrare tutte le operazioni relative alla campagna elettorale del candidato designante, avvalendosi a tal fine di un unico conto corrente bancario ed eventualmente anche di un unico conto corrente postale.

Il personale degli uffici postali e degli enti creditizi è tenuto ad identificare le complete generalità di coloro che effettuano versamenti sui conti correnti bancario o postale.

Nell'intestazione del conto è specificato che il titolare agisce in veste di mandatario elettorale di un candidato nominativamente indicato (*legge n. 515/1993, art. 7*).

### Disciplina del finanziamento ai partiti

Possono versare contributi ai candidati persone fisiche, enti ed associazioni, società.

I finanziamenti da parte di società sono ammessi solo se deliberati dall'organo sociale competente e regolarmente iscritti in bilancio, mentre sono vietati i finanziamenti da parte di organi della pubblica amministrazione, enti pubblici, società con partecipazione di capitale pubblico superiore al venti per cento o di società controllate da queste ultime (*legge n. 195/1974, art. 7*).

Entro tre mesi dalla proclamazione, i candidati eletti, oltre che all'Ufficio di Presidenza della Camera di appartenenza, devono trasmettere al **Collegio regionale di garanzia elettorale** una dichiarazione concernente le spese sostenute e le obbligazioni assunte per la propaganda elettorale ovvero l'attestazione di essersi avvalsi esclusivamente di materiali e di mezzi propagandistici predisposti e messi a disposizione dal partito o dalla formazione politica della cui lista hanno fatto parte, con l'apposizione della formula «*sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero*».

Nel caso di erogazione di finanziamenti o contributi per un importo che nell'anno superi **euro 5.000,00** sotto qualsiasi forma, compresa la messa a disposizione di servizi, il soggetto che li eroga ed il soggetto che li riceve sono tenuti a farne dichiarazione congiunta, sottoscrivendo un unico documento, depositato presso la Presidenza della Camera dei deputati ovvero a questa indirizzato con raccomandata con avviso di ricevimento.

Detti finanziamenti o contributi o servizi possono anche essere dichiarati a mezzo di autocertificazione dei candidati.

Questa disposizione non si applica per tutti i finanziamenti direttamente concessi da istituti di credito o da aziende bancarie, alle condizioni fissate dagli accordi interbancari (*legge n. 18/11/1981 n. 659 art. 4*).

Le erogazioni liberali in denaro in favore dei partiti e movimenti politici, che abbiano presentato liste o candidature elettorali alle elezioni per il rinnovo della Camera o del Senato, possono essere oggetto di detrazione d'imposta per un importo pari al 26%, a decorrere dall'anno 2014, per importi compresi fra 50 e 10.000 euro annui, a condizione che siano effettuate mediante versamento bancario o postale.

## Limiti e tipologia alle spese elettorali

La legge n. 515/1993, all'articolo 7, fissa un limite alle spese sostenibili sia dai singoli candidati che dai partiti e formazioni politiche che partecipano alla competizione elettorale.

Per quanto riguarda le spese dei singoli candidati, il comma 1 prevede che non possono superare l'importo massimo derivante dalla somma della cifra fissa di euro 52.000,00 per ogni circoscrizione (o collegio) elettorale e della cifra ulteriore pari al prodotto di euro 0,01 per ogni cittadino residente nelle circoscrizioni (o collegi) elettorali nei quali il candidato si presenta.

Le spese per la propaganda, anche se direttamente riferibili a un candidato o gruppo di candidati sono computate, ai fini del limite di spesa di cui al comma 1, esclusivamente al committente che le ha effettivamente sostenute, purché sia un candidato o il partito di appartenenza.

Questa disposizione si applica anche alle spese per gli strumenti di propaganda elettorale relativi ad uno o più candidati, prodotti o commissionati da sindacati, organizzazioni di categoria o associazioni (legge 515/1993, art. 3, comma 4).

I costi sostenuti per tali forme di propaganda sono computati pro quota ai fini del calcolo del limite di spesa fissato dall'articolo 7.

Le spese per la campagna elettorale di ciascun partito, movimento o lista che partecipa all'elezione per il rinnovo delle Camere non possono superare la somma risultante dalla moltiplicazione dell'importo di 1,00 euro per il numero complessivo che si ricava sommando i totali dei cittadini iscritti nelle liste elettorali delle circoscrizioni per la Camera e per il Senato nelle quali è presente con liste di candidati (legge n. 515/1993, art. 10).

Nell'art. 11 della legge n. 515/1993 sono indicate le **diverse specie di spese elettorali**, vale a dire le voci che debbono essere prese in considerazione da partiti e candidati per il computo del totale della spesa effettuata.

Per spese elettorali si intendono quelle relative a:

- alla produzione, all'acquisto o all'affitto di materiali e di mezzi per la propaganda;
- alla distribuzione e diffusione dei materiali e dei mezzi di cui al punto precedente, compresa l'acquisizione di spazi sugli organi di informazione, sulle radio e televisioni private, nei cinema e nei teatri;
- all'organizzazione di manifestazioni di propaganda, in luoghi pubblici o aperti al pubblico, anche di carattere sociale, culturale e sportivo;
- alla stampa, distribuzione e raccolta dei moduli, all'autenticazione delle firme e all'espletamento di ogni altra operazione richiesta dalla legge per la presentazione delle liste elettorali;
- al personale utilizzato e ad ogni prestazione o servizio inerente alla campagna elettorale.

Le spese relative ai locali per le sedi elettorali, quelle di viaggio e soggiorno, telefoniche e postali, nonché gli oneri passivi, sono calcolati in misura forfetaria, in percentuale fissa del 30 per cento dell'ammontare complessivo delle spese ammissibili e documentate.

Le disposizioni di cui all'articolo 95<sup>11</sup> del D.P.R. 30 marzo 1957, n. 361, non si applicano nel caso di riunioni, anche a carattere conviviale, connesse ad attività di propaganda consentite dalla legge o

---

11 Chiunque, in nome proprio od anche per conto di terzi o di enti privati e pubblici, eccettuate per questi ultimi le ordinarie erogazioni di istituto, nella settimana che precede la elezione e nella giornata della elezione effettua elargizioni di denaro, generi commestibili, oggetti di vestiario o altri donativi, a qualsiasi titolo, è punito con la reclusione da tre a cinque anni e con la multa da lire 2.500.000 a lire 10.000.000 ( da € 1.291,14 a 5.164,57).

a seminari, convegni ed incontri di studio. Ai fini delle medesime disposizioni non sono da considerarsi donativi gli oggetti pubblicitari di valore vile di uso corrente.

## **Rendicontazione dei contributi e delle spese elettorali dei candidati e dei partiti**

### **Misure per garantire la trasparenza e i controlli dei rendiconti**

I membri delle due Camere sono tenuti, **entro tre mesi dalla proclamazione**, a presentare<sup>12</sup> presso l'Ufficio di Presidenza della Camera di appartenenza, e al competente Collegio di garanzia elettorale<sup>13</sup>, una dichiarazione, concernente le spese sostenute e le obbligazioni assunte per la propaganda elettorale ovvero l'attestazione di essersi avvalsi esclusivamente di mezzi propagandistici messi a disposizione dal partito di appartenenza, con l'apposizione della formula *“sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero”*.

Alla dichiarazione debbono essere allegate le copie delle dichiarazioni di cui al terzo comma dell'articolo 4<sup>14</sup> della legge. 659/1981, relative agli eventuali contributi ricevuti.

Nell'ipotesi di contributi o finanziamenti di provenienza estera l'obbligo della dichiarazione, è posto a carico del solo soggetto che li percepisce<sup>15</sup> (L. 659/1981 art. 4 co. 4)

L'obbligo della dichiarazione sussiste sia a carico di chi riceve sia di chi riceve e può essere assolto anche mediante autocertificazione dei candidati (L. 659/1981 art. 4 co. 3).

Alla dichiarazione devono essere allegati gli estratti del conto corrente bancario e postale utilizzati. Il rendiconto è sottoscritto dal candidato e controfirmato dal mandatario, che ne certifica la veridicità in relazione all'ammontare delle entrate (art. 7, co. 6, L. 515/1993).

I rappresentanti di partiti, movimenti, liste e gruppi di candidati presenti nell'elezione per la Camera dei deputati o per il Senato della Repubblica devono presentare ai Presidenti delle rispettive Camere, entro quarantacinque giorni dall'insediamento, per il successivo invio alla Corte dei conti, il consuntivo relativo alle spese per la campagna elettorale, periodo compreso fra la data di convocazione dei comizi elettorali e il giorno precedente lo svolgimento della votazione, e alle relative fonti di finanziamento.

I controlli sui consuntivi sono effettuati presso la Corte dei Conti da un apposito collegio composto da tre magistrati estratti a sorte tra i consiglieri in servizio, coadiuvati da nove addetti alla revisione e dal personale ausiliario necessario.

---

12 L. 515/1993 articolo 7, co. 6.

13 L'obbligo di presentare la dichiarazione prevista dall'art. 2 della L. 441/1981 anche al Collegio di garanzia elettorale è stato introdotto dall'articolo 7, co. 6 della L. 515/1993.

14 Art. 4, co. 3: nel caso di erogazione di finanziamenti o contributi ai soggetti indicati nell'art. 7, L. 2 maggio 1974, n. 195 (partiti e movimenti politici n. d. r.), e nel primo comma del presente articolo (parlamentari italiani, europei, consiglieri regionali, provinciali, comunali e candidati alle predette cariche, n. d. r.), per un importo che nell'anno superi euro cinquemila sotto qualsiasi forma, compresa la messa a disposizione di servizi, il soggetto che li eroga ed il soggetto che li riceve sono tenuti a farne dichiarazione congiunta, sottoscrivendo un unico documento, depositato presso la Presidenza della Camera dei deputati ovvero a questa indirizzato con raccomandata con avviso di ricevimento. Detti finanziamenti o contributi o servizi, per quanto riguarda la campagna elettorale, possono anche essere dichiarati a mezzo di autocertificazione dei candidati. La disposizione di cui al presente comma non si applica per tutti i finanziamenti direttamente concessi da istituti di credito o da aziende bancarie, alle condizioni fissate dagli accordi interbancari.

15 Tale obbligo deve essere adempiuto entro tre mesi dalla percezione del contributo o finanziamento. Nel caso di contributi o finanziamenti erogati dallo stesso soggetto, che soltanto nella loro somma annuale superino l'ammontare predetto, l'obbligo deve essere adempiuto entro il mese di marzo dell'anno successivo.



Entro il **15 giugno di ogni anno**, i rappresentanti legali o i tesoriere dei partiti e dei movimenti politici, che abbiano conseguito almeno il 2 per cento dei voti validi espressi nelle elezioni per il rinnovo della Camera dei deputati ovvero che abbiano almeno un rappresentante eletto alla Camera medesima o al Senato della Repubblica (*o al Parlamento europeo o in un consiglio regionale o nei consigli delle province autonome di Trento e di Bolzano*), sono tenuti a trasmettere alla **Commissione per la trasparenza ed il controllo dei rendiconti dei partiti**<sup>16</sup> il rendiconto e i relativi allegati previsti dall'articolo 8 della L. n. 2/1997, concernenti ciascun esercizio compreso, in tutto o in parte, nella legislatura dei predetti organi.

Il rendiconto di esercizio, deve essere corredato di una relazione del legale rappresentante o del tesoriere sulla situazione economico-patrimoniale del partito o del movimento e sull'andamento della gestione nel suo complesso.

Detta relazione deve essere redatta secondo il modello di cui all'allegato B, come indicato nell'articolo 8, co. 2, della L. n. 2/1997. Il rendiconto deve essere, altresì, corredato di una nota integrativa e deve riportare le somme relative ai crediti per contributi elettorali e rimborsi elettorali. Unitamente al rendiconto di esercizio e alla nota integrativa, sono trasmessi alla Commissione la relazione contenente il giudizio espresso sul rendiconto dalla società di revisione di cui al comma 1 dell'articolo 9 della legge 96/2012, nonché il verbale di approvazione del rendiconto medesimo da parte del competente organo del partito o movimento politico.

In caso di partecipazione in forma aggregata ad una competizione elettorale mediante la presentazione di una lista comune di candidati, ciascun partito e movimento politico che abbia depositato congiuntamente il contrassegno di lista è soggetto a questi obblighi.

Nello svolgimento della propria attività, la Commissione effettua il controllo anche verificando la conformità delle spese effettivamente sostenute e delle entrate percepite alla documentazione prodotta a prova delle stesse. A tal fine, **entro il 15 febbraio dell'anno successivo** a quello di presentazione del rendiconto, invita i partiti e i movimenti politici interessati a sanare, entro e non oltre il 31 marzo seguente, eventuali irregolarità contabili da essa riscontrate. Entro e non oltre il 30 aprile dello stesso anno la Commissione approva una relazione in cui esprime il giudizio di regolarità e di conformità alla legge, di cui al primo periodo del comma 4. La relazione è trasmessa ai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, che ne curano la pubblicazione nei siti internet delle rispettive Assemblee<sup>17</sup>.

Presso la Corte d'Appello ovvero, in mancanza, presso il tribunale del capoluogo di ciascuna regione, è istituito il Collegio regionale di garanzia elettorale al fine di vagliare la regolarità delle dichiarazioni e dei rendiconti presentati dai parlamentari e dai candidati non eletti (L. n. 515/1993, art. 13).

Il Collegio riceve le dichiarazioni e i rendiconti e ne verifica la regolarità.

---

<sup>16</sup> Istituita con la L. n. 96/2012; l'articolo 9 co. 3 dispone che "È istituita la Commissione per la trasparenza e il controllo dei rendiconti dei partiti e dei movimenti politici, di seguito denominata «Commissione». La Commissione ha sede presso la Camera dei deputati, che provvede, in pari misura con il Senato della Repubblica, ad assicurarne l'operatività attraverso le necessarie dotazioni di personale di segreteria. La Commissione è composta da cinque componenti, di cui uno designato dal Primo presidente della Corte di cassazione, uno designato dal Presidente del Consiglio di Stato e tre designati dal Presidente della Corte dei conti. Tutti i componenti sono scelti fra i magistrati dei rispettivi ordini giurisdizionali con qualifica non inferiore a quella di consigliere di cassazione o equiparata. La Commissione è nominata, sulla base delle designazioni effettuate ai sensi del presente comma, con atto congiunto dei Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale. Con il medesimo atto è individuato tra i componenti il Presidente della Commissione, che ne coordina i lavori. Ai componenti della Commissione non è corrisposto alcun compenso o indennità per l'attività prestata ai sensi della presente legge. Per la durata dell'incarico i componenti della Commissione non possono assumere ovvero svolgere altri incarichi o funzioni".

<sup>17</sup> L. n. 96/2012 art. 9 co. 5. Per la conoscenza ulteriore della disciplina, con riferimento ai casi di inottemperanza si rinvia alla lettura integrale dello stesso articolo.

Le dichiarazioni e i rendiconti depositati dai candidati sono liberamente consultabili presso i suoi uffici.

Nel termine di centoventi giorni dalle elezioni qualsiasi elettore può presentare al Collegio esposti sulla regolarità delle dichiarazioni e dei rendiconti presentati.

Le dichiarazioni e i rendiconti si considerano approvati qualora il Collegio non ne contesti la regolarità all'interessato entro centottanta giorni dalla ricezione.

Qualora dall'esame delle dichiarazioni e della documentazione presentate e da ogni altro elemento emergano irregolarità, il Collegio, sempre entro il termine di 180 giorni dalla ricezione, le contesta all'interessato, che ha facoltà di presentare, entro i successivi quindici giorni, memorie e documenti a difesa.

Con riferimento alle sanzioni irrogabili dal Collegio di garanzia, ai sensi della L. 515/1993, si osserva che:

- per il mancato deposito presso il Collegio regionale di garanzia elettorale della dichiarazione sulle spese, il Collegio regionale applica, ai sensi dell'articolo 15, co 5, la sanzione amministrativa pecuniaria da € 25.823,00 a € 103.291,00; la mancata presentazione, entro tre mesi dalla proclamazione, della dichiarazione da parte del candidato proclamato eletto, nonostante la diffida ad adempiere entro 15 giorni, comporta la decadenza dalla carica (art. 15 co. 8);
- in caso di violazione dei limiti di spesa previsti per i singoli candidati dall'articolo 7, comma 1, il Collegio applica la sanzione amministrativa pecuniaria non inferiore all'importo eccedente il limite previsto e non superiore al triplo di detto importo ( art. 15, co. 6);
- l'accertata violazione delle norme che disciplinano la campagna elettorale, dichiarata dal Collegio in modo definitivo, costituisce causa di ineleggibilità del candidato e comporta la decadenza dalla carica del candidato eletto nei casi espressamente previsti nel presente articolo con delibera della Camera di appartenenza ( art. 15, co. 7);
- la mancata presentazione nei termini della dichiarazione delle spese per la propaganda elettorale prevista dalla L. 441/1982, previa diffida ad adempiere, ovvero il superamento dei limiti massimi di spesa per un ammontare pari o superiore al doppio del massimo consentito da parte di un candidato proclamato eletto comporta, oltre all'irrogazione della sanzione pecuniaria, la decadenza dalla carica (art. 15, co 8 e co. 9).  
Al fine della dichiarazione di decadenza il Collegio di garanzia elettorale comunica l'accertamento definitivo di tali violazioni al Presidente della Camera di appartenenza del parlamentare, la quale pronuncia la decadenza ai sensi del proprio regolamento (art. 15, co. 10).

Qualora, entro tre mesi dalla proclamazione, non venga depositata quanto richiesto negli articoli 2 e 3 della L. n. 441/1982<sup>18</sup>, il Presidente della Camera alla quale l'inadempiente appartiene lo diffida

---

<sup>18</sup> Art. 2: Entro tre mesi dalla proclamazione i membri del Senato della Repubblica ed i membri della Camera dei deputati sono tenuti a depositare presso l'ufficio di presidenza della Camera di appartenenza:

1) una dichiarazione concernente i diritti reali su beni immobili e su beni mobili iscritti in pubblici registri; le azioni di società; le quote di partecipazione a società; l'esercizio di funzioni di amministratore o di sindaco di società, con l'apposizione della formula «sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero» ;

2) copia dell'ultima dichiarazione dei redditi soggetti all'imposta sui redditi delle persone fisiche ;

3) una dichiarazione concernente le spese sostenute e le obbligazioni assunte per la propaganda elettorale ovvero l'attestazione di essersi avvalsi esclusivamente di materiali e di mezzi propagandistici predisposti e messi a disposizione dal partito o dalla formazione politica della cui lista hanno fatto parte, con l'apposizione della formula «sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero». Alla dichiarazione debbono essere allegate le copie delle

ad adempiere entro il termine di quindici giorni. Senza pregiudizio di sanzioni disciplinari eventualmente previste nell'ambito della potestà regolamentare, nel caso di inosservanza della diffida il Presidente della Camera di appartenenza ne dà notizia all'Assemblea ( art. 7, co. 2).

Inoltre, le violazioni all'obbligo imposto ai candidati dalla L. n. 659/1981 di dichiarare al Presidente della Camera tutti i finanziamenti o contributi ricevuti, anche al di fuori della campagna elettorale, il cui importo superi nell'anno la cifra di € 5.000 sono sanzionate con la multa da due a sei volte l'importo del contributo non dichiarato e la pena accessoria dell'interdizione temporanea dai pubblici uffici prevista dal terzo comma dell'articolo 28 del codice penale (L. 659/1981, art. 4, co. 3 e comma 6).

La violazione della norma contenuta nell'art. 7 della L. n. 195/1974, che vieta qualsiasi finanziamento ai candidati e partiti da parte di organi della pubblica amministrazione e lo ammette da parte di società private soltanto se deliberato dagli organi sociali e regolarmente iscritto in bilancio, è punita con la reclusione da 6 mesi a 4 anni e con la multa sino al triplo delle somme illecitamente versate (L. n. 195/1974, art. 7; L. n. 659/1981, art. 4).

I rappresentanti di partiti, movimenti, liste e gruppi di candidati presenti nell'elezione per la Camera dei deputati o per il Senato della Repubblica devono presentare alla Corte dei conti, entro quarantacinque giorni dall'insediamento delle rispettive Camere, il consuntivo relativo alle spese per la campagna elettorale<sup>19</sup> e alle relative fonti di finanziamento.

E' istituito presso la Corte dei conti, per l'effettuazione dei controlli sui consuntivi, un apposito collegio composto da tre magistrati estratti a sorte tra i consiglieri in servizio.

I controlli devono essere limitati alla verifica della conformità alla legge delle spese sostenute e della regolarità della documentazione prodotta a prova delle spese stesse e devono concludersi entro sei mesi dalla presentazione dei consuntivi alla Corte dei conti, salvo che il collegio, con delibera motivata, non stabilisca un termine ulteriore, comunque non superiore ad altri tre mesi. La Corte dei conti riferisce direttamente ai Presidenti delle Camere sui risultati del controllo eseguito.

In caso di mancata indicazione, nei consuntivi, delle fonti di finanziamento, il collegio della Corte dei conti applica la sanzione amministrativa pecuniaria da € 51.645,68 a € 516.456,89 ( L. n. 515/1993 art. 15 co. 14).

In caso di riscontrata violazione dei limiti di spesa previsti dall'articolo 10 della L. n. 515/1993 , il collegio della Corte dei conti applica una sanzione amministrativa pecuniaria non inferiore alla metà e non superiore al triplo dell'importo eccedente il limite previsto.

Nel caso di riscontrata violazione dei limiti di spesa previsti dall'articolo 10, il collegio della Corte dei conti applica una sanzione amministrativa pecuniaria non inferiore alla metà e non superiore al triplo dell'importo eccedente il limite previsto (L. n. 515/1993 art. 15 co. 16).

---

dichiarazioni di cui al terzo comma dell'articolo 4 della legge 18 novembre 1981, n. 659 , relative agli eventuali contributi ricevuti.

Gli adempimenti indicati nei numeri 1 e 2 del comma precedente concernono anche la situazione patrimoniale e la dichiarazione dei redditi del coniuge non separato, nonché dei figli e dei parenti entro il secondo grado di parentela, se gli stessi vi consentono .

I senatori di diritto, ai sensi dell'articolo 59 della Costituzione, ed i senatori nominati ai sensi del secondo comma dell'articolo 59 della Costituzione sono tenuti a depositare presso l'ufficio di presidenza del Senato della Repubblica le dichiarazioni di cui ai numeri 1 e 2 del primo comma, entro tre mesi, rispettivamente, dalla cessazione dall'ufficio di Presidente della Repubblica o dalla comunicazione della nomina.

Art. 3: Entro un mese dalla scadenza del termine utile per la presentazione della dichiarazione dei redditi soggetti all'imposta sui redditi delle persone fisiche, i soggetti indicati nell'articolo 2 sono tenuti a depositare un'attestazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale di cui al numero 1 del primo comma del medesimo articolo 2 intervenute nell'anno precedente e copia della dichiarazione dei redditi. A tale adempimento annuale si applica il penultimo comma dell'articolo 2.

19 Per "periodo della campagna elettorale" si intende quello compreso fra la data di convocazione dei comizi elettorali e il giorno precedente lo svolgimento della votazione (art. 12 co. 1 bis L. 515/1993)

In caso di mancata indicazione nei consuntivi relativi alle spese per la campagna elettorale e alle relative fonti di finanziamento il collegio della Corte dei conti applica la sanzione amministrativa pecuniaria da € 5.164,56 a € 51.884,44(L. 515/1993 art 15 co. 15).

**LA DISCIPLINA DELLA COMUNICAZIONE POLITICA**

## COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INDIRIZZO GENERALE E LA VIGILANZA DEI SERVIZI RADIOTELEVISIVI

### PROVVEDIMENTO 9 gennaio 2018

Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alle campagne per le elezioni del Presidente della Giunta regionale e per il rinnovo del Consiglio regionale delle Regioni Lazio e Lombardia, indette per il giorno 4 marzo 2018. (Documento n. 14). (18A00213)

(GU n.8 del 11-1-2018)

#### LA COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INDIRIZZO GENERALE E LA VIGILANZA DEI SERVIZI RADIOTELEVISIVI

Visto il decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00001 del 5 gennaio 2018, pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Lazio n. 3 del 9 gennaio 2018, con il quale sono stati convocati i comizi per l'elezione del Presidente e del Consiglio regionale del Lazio per il giorno 4 marzo 2018;

Visto il decreto del prefetto della Provincia di Milano del 5 gennaio 2018 con il quale sono stati convocati per il giorno 4 marzo 2018 i comizi elettorali per l'elezione diretta del Consiglio regionale e del Presidente della Regione Lombardia;

Visti:

a) quanto alla potestà di rivolgere indirizzi generali alla Rai e di disciplinare direttamente le «tribune», gli articoli 1 e 4 della legge 14 aprile 1975, n. 103;

b) quanto alla tutela del pluralismo, dell'imparzialità, dell'indipendenza, dell'obiettività e della apertura alle diverse forze politiche nel sistema radiotelevisivo, nonché alla tutela delle pari opportunità tra uomini e donne nelle trasmissioni televisive, l'art. 3 del testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici, approvato con il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177; l'art. 1 della legge 22 febbraio 2000, n. 28 e successive modifiche; l'art. 1, comma 4, della vigente Convenzione tra il Ministero delle comunicazioni e la Rai, nonché gli Atti di indirizzo approvati dalla Commissione il 13 febbraio 1997, il 30 luglio 1997 e l'11 marzo 2003;

c) quanto stabilito nel suo complesso dalla legge 22 febbraio 2000, n. 28, e successive modifiche;

Vista la legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1, recante «Disposizioni concernenti l'elezione diretta del Presidente della Giunta regionale e l'autonomia statutaria delle regioni»;

Vista la legge 23 novembre 2012, n. 215, recante «Disposizioni per promuovere il riequilibrio delle rappresentanze di genere nei consigli e nelle giunte degli enti locali e nei consigli regionali. Disposizioni in materia di pari opportunità nella composizione delle commissioni di concorso nelle pubbliche amministrazioni»;

Vista la legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1, recante «Disposizioni concernenti l'elezione diretta del Presidente della Giunta regionale e l'autonomia statutaria delle Regioni»;

Vista la legge 2 luglio 2004, n. 165, recante «Disposizioni di attuazione dell'art. 122, primo comma, della Costituzione»;

Vista la legge 17 febbraio 1968, n. 108, recante «Norme per l'elezione dei Consigli regionali delle Regioni a statuto normale»;

Vista la legge 23 febbraio 1995, n. 43, recante «Nuove norme per l'elezione dei Consigli delle Regioni a statuto ordinario»;

Vista la legge 20 luglio 2004, n. 215, recante «Norme in materia di

risoluzione dei conflitti di interessi»;

Visto il testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, pubblicato nel Supplemento ordinario n. 1520 della Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 152 del 23 giugno 1960, alle cui disposizioni rinvia, in quanto applicabili, l'art. 1, comma 6, della richiamata legge 17 febbraio 1968, n. 108;

Visto l'art. 10, commi 1 e 2, lettera j), della legge 5 giugno 2003, n. 131, recante «Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3»;

Vista la legge statutaria n. 1 dell'11 novembre 2004, recante «il nuovo statuto della Regione Lazio come modificata dalle legge statutarie n. 1 del 4 ottobre 2012 e n. 1 del 14 ottobre 2013»;

Vista la legge regionale del Lazio n. 2 del 13 gennaio 2005, recante «Disposizioni in materia di elezione del Presidente della Regione e del Consiglio regionale e in materia di ineleggibilita' e incompatibilita' dei componenti della Giunta e del Consiglio regionale», come modificata dalla legge regionale n. 1 del 19 aprile 2013 e dalla legge regionale n. 10 del 3 novembre 2017;

Vista la legge regionale statutaria della Lombardia n. 1 del 30 agosto 2008, recante lo statuto di autonomia della Lombardia;

Vista la legge regionale della Lombardia n. 17 del 31 ottobre 2012, recante «Norme per l'elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Regione», come modificata dalla legge regionale n. 38 del 28 dicembre 2017;

Considerata la propria prassi pregressa e i precedenti di proprie deliberazioni riferite alla disciplina di analoghi periodi elettorali, nonché l'esperienza applicativa di tali disposizioni;

Consultata l'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni;

Dispone

nei confronti della Rai Radiotelevisione italiana, società concessionaria del servizio radiotelevisivo pubblico, come di seguito:

Art. 1

Ambito di applicazione e disposizioni comuni a tutte le trasmissioni

1. Le disposizioni della presente delibera, finalizzate a dare concreta attuazione ai principi del pluralismo, dell'imparzialità, dell'indipendenza, dell'obiettività e della completezza del sistema radiotelevisivo, nonché ai diritti riconosciuti ai soggetti politici dagli articoli 4 e 5 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, si riferiscono alle consultazioni per le elezioni del Presidente della Giunta regionale e per il rinnovo del Consiglio regionale delle regioni Lazio e Lombardia, indette per il giorno 4 marzo 2018, e si applicano nell'ambito territoriale interessato dalla consultazione.

2. Le disposizioni della presente delibera cessano di avere efficacia il giorno successivo alle votazioni relative alla consultazione di cui al comma 1.

3. Le trasmissioni Rai relative alla presente consultazione elettorale, che hanno luogo esclusivamente in sede regionale, sono organizzate e programmate a cura della Testata giornalistica regionale.

Art. 2

Tipologia della programmazione Rai in periodo elettorale nelle Regioni Lazio e Lombardia

1. Nel periodo di vigenza della presente delibera, la programmazione radiotelevisiva regionale della Rai per le

consultazioni elettorali nelle regioni interessate ha luogo esclusivamente nelle forme e con le modalita' indicate di seguito:

a) la comunicazione politica, di cui all'art. 4, comma 1, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, puo' effettuarsi mediante forme di contraddittorio, interviste e ogni altra forma che consenta il raffronto in condizioni di parita' tra i soggetti politici aventi diritto ai sensi dell'art. 3. Essa si realizza mediante le tribune di cui all'art. 6 disposte dalla Commissione e le eventuali ulteriori trasmissioni televisive e radiofoniche autonomamente disposte dalla Rai, di cui all'art. 3. Le trasmissioni possono prevedere anche la partecipazione di giornalisti e giornaliste che rivolgono domande ai partecipanti;

b) i messaggi politici autogestiti, di cui all'art. 4, comma 3, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, sono realizzati con le modalita' previste all'art. 7;

c) l'informazione e' assicurata, secondo i principi di cui all'art. 5 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, e con le modalita' previste dal successivo art. 4 della presente delibera, mediante i telegiornali, i giornali radio, i notiziari, i relativi approfondimenti e ogni altro programma di contenuto informativo a rilevante caratterizzazione giornalistica, correlati ai temi dell'attualita' e della cronaca, purché la loro responsabilita' sia ricondotta a quella di specifiche testate giornalistiche registrate ai sensi dell'art. 32-quinquies, comma 1, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 (Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici), come modificato dal decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44;

d) in tutte le altre trasmissioni della programmazione regionale Rai nelle regioni interessate dalle consultazioni elettorali non e' ammessa, ad alcun titolo, la presenza di candidati o di esponenti politici, e non possono essere trattati temi di evidente rilevanza politica ed elettorale, ne' che riguardino vicende o fatti personali di personaggi politici.

2. Al fine di contrastare la sottorappresentazione delle donne in politica e di garantire, ai sensi dell'art. 1, comma 2-bis, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, il rispetto dei principi di cui all'art. 51, primo comma, della Costituzione, nelle trasmissioni di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1 e' sempre assicurata la piu' ampia ed equilibrata presenza di entrambi i sessi. La Commissione vigila sulla corretta applicazione del principio delle pari opportunita' di genere in tutte le trasmissioni indicate nella presente delibera, ivi comprese le schede radiofoniche e televisive di cui all'art. 5 della presente delibera.

### Art. 3

Trasmissioni di comunicazione politica a diffusione regionale autonomamente disposte dalla Rai

1. Nel periodo di vigenza della presente delibera la Rai programma nelle regioni interessate dalle consultazioni elettorali trasmissioni di comunicazione politica.

2. Nel periodo compreso tra la data di convocazione dei comizi elettorali e quella del termine di presentazione delle candidature, nelle trasmissioni di cui al presente articolo e' garantito l'accesso alle forze politiche che costituiscono un autonomo gruppo o una componente del gruppo misto nel Consiglio regionale.

3. Nelle trasmissioni di cui al comma 2 del presente articolo, il tempo disponibile deve essere ripartito in proporzione alla consistenza dei rispettivi gruppi nel Consiglio regionale o delle singole componenti del gruppo misto.

4. Nel periodo compreso tra lo spirare del termine per la presentazione delle candidature e la mezzanotte del secondo giorno



precedente la data delle elezioni, nelle trasmissioni di comunicazione politica di cui al presente articolo e' garantito l'accesso:

a) alle liste regionali, ovvero ai gruppi di liste e alle coalizioni di liste collegate alla carica di Presidente della Giunta regionale;

b) alle forze politiche che presentano liste di candidati per l'elezione del Consiglio regionale.

5. Nelle trasmissioni di cui al comma 4 il tempo disponibile e' ripartito con criterio paritario tra tutti i soggetti concorrenti.

6. In relazione al numero dei partecipanti e agli spazi disponibili, il principio delle pari opportunita' tra gli aventi diritto, anche con riferimento all'equilibrata presenza di genere ai sensi dell'art. 1, comma 2-bis, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, puo' essere realizzato, oltre che nell'ambito della medesima trasmissione, anche nell'ambito di un ciclo di piu' trasmissioni, purché ciascuna di queste abbia analoghe opportunita' di ascolto. In ogni caso, la ripartizione degli spazi nelle trasmissioni di comunicazione politica nei confronti degli aventi diritto deve essere effettuata su base settimanale, garantendo l'applicazione dei principi di equita' e di parita' di trattamento, e procedendo comunque entro la settimana successiva a operare in modo effettivo le compensazioni che dovessero rendersi necessarie.

7. Le trasmissioni di cui al presente articolo sono sospese dalla mezzanotte del secondo giorno precedente la data delle elezioni.

8. La responsabilita' delle trasmissioni di cui al presente articolo deve essere ricondotta a quella di specifiche testate giornalistiche registrate ai sensi dell'art. 10, comma 1, della legge 6 agosto 1990, n. 223.

#### Art. 4 Informazione

1. Sono programmi di informazione i telegiornali, i giornali radio, i notiziari e ogni altro programma di contenuto informativo, a rilevante presentazione giornalistica, caratterizzato dalla correlazione ai temi dell'attualita' e della cronaca.

2. Nel periodo di vigenza della presente delibera, i notiziari diffusi dalla Rai e tutti gli altri programmi a contenuto informativo debbono garantire la presenza paritaria, coerentemente con quanto previsto dall'art. 5 della legge n. 28 del 2000, dei soggetti politici di cui all'art. 3 della presente delibera, uniformandosi con particolare rigore ai criteri di tutela del pluralismo, della completezza, della imparzialita', della obiettivita', dell'equilibrata rappresentanza di genere e di parita' di trattamento tra le diverse forze politiche, evitando di determinare, anche indirettamente, situazioni di vantaggio o svantaggio per determinate forze politiche. I direttori responsabili dei notiziari sono tenuti ad acquisire settimanalmente i dati del monitoraggio del pluralismo relativi alla testata diretta dall'istituto cui fa riferimento l'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni.

3. In particolare, i direttori responsabili dei programmi di cui al presente articolo, nonche' i loro conduttori e registi, osservano in maniera rigorosa ogni cautela volta a dare attuazione al precedente comma 2, considerando non solo le presenze e le posizioni di candidati, di esponenti politici o comunque di persone chiaramente riconducibili ai partiti e alle liste concorrenti per il ruolo che ricoprono o hanno ricoperto nelle istituzioni nell'ultimo anno, ma anche le posizioni di contenuto politico espresse da soggetti e persone non direttamente partecipanti alla competizione elettorale. Essi curano che l'organizzazione e lo svolgimento del programma, anche con riferimento ai contributi filmati, alla ricostruzione delle vicende narrate, alla composizione e al comportamento del pubblico in

studio, risultino inequivocabilmente finalizzati ad assicurare il rispetto dei criteri di cui al comma 2. Essi curano inoltre che gli utenti non siano oggettivamente nella condizione di poter attribuire, in base alla conduzione del programma, specifici orientamenti politici ai conduttori o alla testata, e che, nei notiziari propriamente detti, non si determini un uso ingiustificato di riprese con presenza diretta di membri del Governo, di esponenti politici o comunque di persone chiaramente riconducibili ai partiti e alle liste concorrenti per il ruolo che ricoprono o hanno ricoperto nelle istituzioni nell'ultimo anno. Infine, essi osservano comunque in maniera particolarmente rigorosa ogni cautela atta ad evitare che si determinino situazioni di vantaggio per determinate forze politiche o determinati competitori elettorali, prestando anche la massima attenzione alla scelta degli esponenti politici invitati e alle posizioni di contenuto politico espresse dagli altri ospiti; a tal fine, deve essere garantito il contraddittorio in condizioni di effettiva parità, in assenza del quale non possono essere trattati temi di chiara rilevanza politica ovvero che riguardino vicende o fatti personali di personaggi politici.

4. Per quanto riguarda i programmi di informazione di cui al presente articolo, i rappresentanti delle istituzioni partecipano secondo le regole stabilite dalla legge n. 28 del 2000 per tutti i candidati e gli esponenti politici, salvo nei casi in cui intervengano su materie inerenti all'esclusivo esercizio delle funzioni istituzionali svolte.

5. Nel periodo disciplinato dalla presente delibera i programmi di approfondimento informativo, qualora in essi assuma carattere rilevante l'esposizione di opinioni e valutazioni politico-elettorali, sono tenuti a garantire la più ampia ed equilibrata presenza e possibilità di espressione ai diversi soggetti politici.

6. In tutte le trasmissioni radiotelevisive diverse da quelle di comunicazione politica, dai messaggi politici autogestiti e dai programmi di informazione ricondotti sotto la responsabilità di specifiche testate giornalistiche, non è ammessa, ad alcun titolo, la presenza di candidati o di esponenti politici o di persone chiaramente riconducibili a soggetti politici, a partiti e alle liste concorrenti e non possono essere trattati temi di evidente rilevanza politica ed elettorale, né che riguardino vicende o fatti personali di personaggi politici.

7. Il rispetto delle condizioni di cui ai commi precedenti e il ripristino di eventuali squilibri accertati è assicurato d'ufficio dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, anche su segnalazione della parte interessata e/o della Commissione secondo quanto previsto dalle norme vigenti.

#### Art. 5

##### Illustrazione sulle modalità di voto e presentazione liste

1. Nelle regioni interessate dalle consultazioni elettorali, nel periodo compreso tra la data di entrata in vigore della presente delibera e quella del termine di presentazione delle candidature, la Rai predispone e trasmette una scheda televisiva e radiofonica, da pubblicare anche sul proprio sito web, nonché una o più pagine televideo, che illustrano gli adempimenti per la presentazione delle candidature e le modalità e gli spazi adibiti per la sottoscrizione delle liste.

2. Nelle regioni interessate dalle consultazioni elettorali, nel periodo compreso tra la scadenza del termine per la presentazione delle candidature e la mezzanotte del secondo giorno precedente la data delle elezioni, la Rai predispone e trasmette schede televisive e radiofoniche che illustrano le principali caratteristiche della

consultazione in oggetto, con particolare riferimento ai sistemi elettorali e alle modalita' di espressione del voto.

3. Nell'ambito delle schede informative di cui al comma 2 sono altresì illustrate le speciali modalita' di voto previste per gli elettori affetti da disabilita', con particolare riferimento a quelle previste per i malati intrasportabili.

4. Le schede o i programmi di cui al presente articolo sono trasmessi anche immediatamente prima o dopo i principali notiziari e tribune, prevedendo la traduzione simultanea nella lingua dei segni che le renda fruibili alle persone non udenti.

5. Le schede di cui al presente articolo sono messe a disposizione on line per la trasmissione gratuita da parte delle emittenti televisive e radiofoniche nazionali e locali disponibili, oltre a essere caricate on line sui principali siti di video sharing gratuiti.

#### Art. 6 Tribune elettorali

1. La Rai organizza e trasmette nelle regioni interessate dalle consultazioni elettorali, in fasce orarie di ottimo ascolto, preferibilmente prima o dopo i principali telegiornali e notiziari radiofonici, comunque evitando la coincidenza con altri programmi a contenuto informativo, tribune politico-elettorali, televisive e radiofoniche, ciascuna di durata non superiore ai quarantacinque minuti, organizzate con la formula del confronto tra un numero di partecipanti compreso fra tre e sei, e di norma, se possibile, fra quattro partecipanti, curando comunque di assicurare un rapporto equilibrato fra i rappresentanti di lista e raccomandando l'attenzione all'equilibrio di genere tra le presenze.

2. Alle tribune trasmesse anteriormente alla scadenza del termine per la presentazione delle candidature, prende parte un rappresentante per ciascuno dei soggetti politici individuati all'art. 3, comma 2, secondo quanto stabilito dall'art. 3, comma 3.

3. Alle tribune trasmesse nel periodo compreso tra la scadenza del termine per la presentazione delle candidature e la mezzanotte del secondo giorno precedente la data delle elezioni, prende parte un rappresentante per ciascuno dei soggetti politici individuati all'art. 3, comma 4, secondo quanto stabilito dall'art. 3, comma 5.

4. Alle trasmissioni di cui al presente articolo si applicano inoltre le disposizioni di cui all'art. 3, comma 6.

5. La ripartizione degli aventi diritto nelle trasmissioni di cui al presente articolo ha luogo mediante sorteggio a cui possono assistere i rappresentanti designati dei soggetti aventi diritto, e per il quale la Rai puo' proporre criteri di ponderazione. Al sorteggio saranno estratte le sole liste ammesse. La Rai prevede appositi spazi da riservare alle liste non ammesse nel caso di eventuale accoglimento in via definitiva di ricorsi da esse presentati.

6. L'organizzazione e la conduzione delle trasmissioni radiofoniche, nonche' la loro collocazione in palinsesto, devono conformarsi quanto piu' possibile alle trasmissioni televisive, tenendo conto delle relative specificita' dei due mezzi.

7. Tutte le tribune sono trasmesse dalle sedi regionali della Rai di regola in diretta, salvo diverso accordo tra tutti i partecipanti. Se sono registrate, la registrazione e' effettuata nelle 24 ore precedenti la messa in onda e avviene contestualmente per tutti i soggetti che prendono parte alla trasmissione. Qualora le tribune non siano riprese in diretta, il conduttore ha l'obbligo, all'inizio della trasmissione, di dichiarare che si tratta di una registrazione.

8. L'eventuale rinuncia o assenza di un soggetto avente diritto a partecipare alle tribune non pregiudica la facolta' degli altri di intervenire, anche nella medesima trasmissione, ma non determina un

accrescimento del tempo loro spettante. Nelle trasmissioni interessate e' fatta menzione della rinuncia o assenza.

9. La ripresa o la registrazione delle tribune da sedi diverse da quelle indicate nella presente delibera e' possibile con il consenso di tutti gli aventi diritto e della Rai.

10. Le ulteriori modalita' di svolgimento delle tribune sono delegate alla direzione della testata competente, che riferisce alla Commissione tutte le volte che lo ritenga necessario o che ne viene fatta richiesta. Si applicano in proposito le disposizioni dell'art. 13.

#### Art. 7

##### Messaggi autogestiti

1. Dalla data di presentazione delle candidature la Rai trasmette messaggi politici autogestiti di cui all'art. 4, comma 3, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, e all'art. 2, comma 1, lettera b), del presente provvedimento.

2. Gli spazi per i messaggi sono ripartiti tra i soggetti di cui all'art. 3, comma 4.

3. La Rai comunica all'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni e alla Commissione il numero giornaliero dei contenitori destinati ai messaggi autogestiti di cui al comma 1, nonche' la loro collocazione nel palinsesto, in orari di ottimo ascolto. La comunicazione della Rai viene effettuata ed e' valutata dalla Commissione con le modalita' di cui all'art. 13 del presente provvedimento.

4. I soggetti politici di cui al comma 2 beneficiano degli spazi a seguito di loro specifica richiesta, che:

a) e' presentata alla sede regionale della Rai interessata alla consultazione elettorale entro i due giorni successivi allo scadere dell'ultimo termine per la presentazione delle candidature;

b) e' sottoscritta, se il messaggio cui e' riferita e' richiesto da una coalizione, dal candidato all'elezione a Presidente della Regione;

c) indica la durata di ciascuno dei messaggi richiesti;

d) specifica se e in quale misura il richiedente intende avvalersi delle strutture tecniche della Rai, ovvero fare ricorso a filmati e registrazioni realizzati in proprio, purché con tecniche e standard equivalenti a quelli abituali della Rai. I messaggi prodotti con il contributo tecnico della Rai potranno essere realizzati unicamente negli appositi studi televisivi e radiofonici predisposti dalla Rai nella sede regionale.

5. Entro i due giorni successivi al termine di cui al comma 4, lettera a), la Rai provvede a ripartire le richieste pervenute nei contenitori mediante sorteggio, a cui possono assistere i rappresentanti designati dei soggetti aventi diritto. Al sorteggio saranno estratte le sole liste ammesse. La Rai prevede appositi spazi da riservare alle liste non ammesse nel caso di eventuale accoglimento in via definitiva di ricorsi da esse presentati.

6. I messaggi di cui al presente articolo possono essere organizzati, su richiesta della forza politica interessata, con modalita' che ne consentano la comprensione anche da parte dei non udenti.

7. Per quanto non e' espressamente previsto dal presente articolo si applicano le disposizioni di cui all'art. 4 della legge 22 febbraio 2000, n. 28.

#### Art. 8

##### Conferenze stampa dei candidati a Presidente della Regione

1. Nel periodo compreso tra la scadenza del termine per la presentazione delle candidature e la mezzanotte del secondo giorno precedente la data delle elezioni, in aggiunta alle trasmissioni di

cui agli articoli precedenti, la Rai trasmette nelle regioni interessate dalla presente delibera, nelle ultime due settimane precedenti il voto, una serie di conferenze-stampa riservate ai candidati a Presidente della Regione.

2. Ciascuna conferenza-stampa ha durata non inferiore a quaranta minuti. A ciascuna di esse prende parte un numero uguale di giornalisti di testate regionali, entro il massimo di tre, individuati dalla Rai, eventualmente anche tra quelli non dipendenti dalle testate della Rai, sulla base del principio dell'equilibrata rappresentanza di genere.

3. La conferenza-stampa, moderata da un giornalista della Rai, e' organizzata e si svolge in modo tale da garantire il rispetto di principi di equilibrio, correttezza e parita' di condizioni nei confronti dei soggetti intervistati. I giornalisti pongono domande della durata non superiore a 30 secondi.

4. Le conferenze-stampa sono trasmesse in diretta.

5. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'art. 6, commi 6, 8 e 10.

#### Art. 9

##### Confronti tra candidati a Presidente della Regione

1. Nel periodo compreso tra la scadenza del termine per la presentazione delle candidature e la mezzanotte del secondo giorno precedente la data delle elezioni, in aggiunta alle trasmissioni di cui agli articoli precedenti, la Rai trasmette nelle regioni interessate dalla presente delibera confronti tra i candidati in condizioni di parita' di tempo, di parola e di trattamento, avendo cura di evitare la sovrapposizione oraria con altri programmi delle reti generaliste della Rai a contenuto specificamente informativo. Il confronto e' moderato da un giornalista della Rai e possono fare domande anche giornalisti non appartenenti alla Rai, scelti tra differenti testate e in rappresentanza di diverse sensibilita' politiche e sociali, a titolo non oneroso.

2. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'art. 6, commi 6, 8 e 10.

#### Art. 10

##### Programmi dell'Accesso

1. La programmazione dell'Accesso regionale nelle regioni interessate dalle consultazioni elettorali e' sospesa dalla data di entrata in vigore della presente delibera fino al termine della sua efficacia.

#### Art. 11

##### Trasmissione televideo per i non udenti

1. Nel periodo successivo alla presentazione delle liste la Rai, in aggiunta alle ulteriori modalita' di fruizione delle trasmissioni da parte delle persone diversamente abili previste dal contratto di servizio e dalla presente delibera, cura la pubblicazione di pagine di televideo recanti l'illustrazione dei programmi delle liste e delle loro principali iniziative nel corso della campagna elettorale e le trasmette a partire dal quinto giorno successivo al termine per la presentazione delle candidature.

#### Art. 12

##### Trasmissione per i non vedenti

1. Nel periodo successivo alla presentazione delle liste la Rai, in aggiunta alle ulteriori modalita' di fruizione delle trasmissioni da parte delle persone con disabilita' previste dal contratto di servizio, cura la realizzazione dei programmi previsti dalla presente delibera per la fruizione dei non vedenti.

#### Art. 13

##### Comunicazioni e consultazione della Commissione

1. I calendari delle tribune e le loro modalita' di svolgimento, incluso l'esito dei sorteggi, sono preventivamente trasmessi alla Commissione.

2. Entro cinque giorni dalla pubblicazione della presente delibera nella Gazzetta Ufficiale, la Rai comunica all'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni e alla Commissione il calendario di massima delle trasmissioni di cui all'art. 2, comma 1, lettere a) e b), pianificate fino alla data del voto oltre che, il venerdi' precedente alla messa in onda, il calendario settimanale delle trasmissioni programmate.

3. La Rai pubblica quotidianamente sul proprio sito web - con modalita' tali da renderli scaricabili - i dati e le informazioni del monitoraggio del pluralismo relativi a ogni testata, i tempi garantiti a ciascuna forza politica nei notiziari della settimana precedente, il calendario settimanale delle trasmissioni effettuate di cui all'art. 2, comma 1, lettere a) e b), i temi trattati, i soggetti politici invitati, nonche' la suddivisione per genere delle presenze, la programmazione della settimana successiva e gl'indici di ascolto di ciascuna trasmissione.

4. Il Presidente della Commissione, sentito l'Ufficio di presidenza, tiene con la Rai i contatti necessari per l'attuazione della presente delibera, in particolare valutando gli atti di cui ai commi precedenti e definendo le questioni specificamente menzionate dalla presente delibera, nonche' le ulteriori questioni controverse che non ritenga di rimettere alla Commissione.

#### Art. 14

##### Responsabilita' del Consiglio di amministrazione e del direttore generale

1. Il consiglio d'amministrazione e il direttore generale della Rai sono impegnati, nell'ambito delle rispettive competenze, ad assicurare l'osservanza delle indicazioni e dei criteri contenuti nella presente delibera, riferendone tempestivamente alla Commissione. Per le tribune essi potranno essere sostituiti dal direttore competente.

2. Qualora dal monitoraggio dei dati quantitativi e qualitativi, considerati su base settimanale a partire dalla data di convocazione dei comizi elettorali, emergessero costanti o comunque significativi disequilibri nei programmi a contenuto informativo non giustificati da oggettive esigenze informative, la direzione generale della Rai e' chiamata a richiedere alla testata interessata misure di riequilibrio a favore dei soggetti politici danneggiati.

3. La inosservanza della presente disciplina costituisce violazione degli indirizzi della Commissione ai sensi dell'art. 1, comma 6, lettera c), n. 10, della legge 31 luglio 1997, n. 249.

#### Art. 15

##### Entrata in vigore

1. La presente delibera entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 9 gennaio 2018



# *Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni*

**DELIBERA N. 1/18/CONS**

**DISPOSIZIONI DI ATTUAZIONE DELLA DISCIPLINA IN MATERIA  
DI COMUNICAZIONE POLITICA E DI PARITÀ DI ACCESSO AI  
MEZZI DI INFORMAZIONE RELATIVE ALLE CAMPAGNE PER  
LE ELEZIONI DELLA CAMERA DEI DEPUTATI E DEL  
SENATO DELLA REPUBBLICA FISSATE PER IL 4 MARZO 2018**

## **L'AUTORITÀ**

NELLA riunione di Consiglio del 9 gennaio 2018 e nella sua prosecuzione del 10 gennaio 2018;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”;

VISTA la legge 10 dicembre 1993, n. 515, recante “*Disciplina delle campagne elettorali per l’elezione alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica*”;

VISTA la legge 22 febbraio 2000, n. 28, recante “*Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie per la comunicazione politica*”;

VISTA la legge 6 novembre 2003, n. 313, recante “*Disposizioni per l’attuazione del principio del pluralismo nella programmazione delle emittenti radiofoniche e televisive locali*”;

VISTO il decreto del Ministro delle comunicazioni 8 aprile 2004, che emana il Codice di autoregolamentazione ai sensi della legge 6 novembre 2003, n. 313;

VISTA la legge 20 luglio 2004, n. 215, recante “*Norme in materia di risoluzione dei conflitti di interessi*”;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante “*Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici*”, di seguito denominato *Testo unico*;

VISTA la propria delibera n. 256/10/CSP, del 9 dicembre 2010, recante il “*Regolamento in materia di pubblicazione e diffusione dei sondaggi sui mezzi di comunicazione di massa*”;

VISTA la legge 23 novembre 2012, n. 215, recante “*Disposizioni per promuovere il riequilibrio delle rappresentanze di genere nei Consigli e nelle Giunte*”;



## *Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni*

*degli Enti locali e nei Consigli regionali. Disposizioni in materia di pari opportunità nella composizione delle commissioni di concorso nelle pubbliche amministrazioni”;*

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, concernente “*Approvazione del testo unico delle leggi recanti norme per l’elezione della Camera dei deputati*” e successive modificazioni;

VISTO il decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, concernente “*Testo unico delle leggi recanti norme per l’elezione del Senato della Repubblica*”, e successive modificazioni;

VISTA la legge 3 novembre 2017, n. 165, recante “*Modifiche al sistema di elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. Delega al Governo per la determinazione dei collegi elettorali uninominali e plurinominali*”;

CONSIDERATO che, a seguito dello scioglimento anticipato delle Camere, disposto con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2017, n. 208, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 302 del 29 dicembre 2017, sono stati convocati, con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2017, n. 209, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 302 del 29 dicembre 2017, i comizi elettorali per il rinnovo della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica per il giorno 4 marzo 2018;

EFFETTUATE le consultazioni con la Commissione parlamentare per l’indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, previste dalla legge 22 febbraio 2000, n. 28;

UDITA la relazione del Presidente;

### **DELIBERA**

#### **TITOLO I**

#### **DISPOSIZIONI GENERALI**

##### **Art. 1**

##### **(Finalità e ambito di applicazione)**

1. Le disposizioni di cui al presente provvedimento sono finalizzate a dare concreta attuazione ai principi del pluralismo, dell’imparzialità, dell’indipendenza, dell’obiettività e della completezza della comunicazione attraverso i mezzi di informazione, nonché ai diritti riconosciuti ai soggetti politici dagli artt. 4 e 5 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, in materia di disciplina dell’accesso ai mezzi di informazione, e si riferiscono alle campagne per le elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica fissate per il giorno 4 marzo 2018.





## *Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni*

2. Le disposizioni di cui al presente provvedimento si applicano su tutto il territorio nazionale nei confronti dell'emittenza privata - intendendosi per tale coloro che siano fornitori di servizi media audiovisivi ed emittenti analogiche (di seguito, emittenti televisive) ed emittenti radiofoniche - e della stampa quotidiana e periodica.
3. Le disposizioni di cui al presente provvedimento cessano di avere efficacia alla mezzanotte dell'ultimo giorno di votazione relativo alle consultazioni di cui al comma 1.
4. In caso di coincidenza territoriale e temporale, anche parziale, delle campagne elettorali di cui alla presente delibera con altre consultazioni elettorali regionali, amministrative o referendarie, saranno applicate le disposizioni di attuazione della legge 22 febbraio 2000, n. 28, relative a ciascun tipo di consultazione.

### **Art. 2 (Soggetti politici)**

1. Ai fini del successivo Capo I del titolo II, in applicazione della legge 22 febbraio 2000, n. 28, come modificata dalla legge 6 novembre 2003, n. 313, si intendono per soggetti politici nel periodo intercorrente tra la data di convocazione dei comizi elettorali e la data di presentazione delle candidature:

a) le forze politiche che costituiscono Gruppo in almeno un ramo del Parlamento nazionale;

b) le forze politiche, diverse da quelle di cui alla lettera *a*), che hanno eletto con proprio simbolo almeno due rappresentanti dell'Italia al Parlamento europeo;

c) le forze politiche, diverse da quelle di cui alle lettere *a*) e *b*) e che hanno eletto con proprio simbolo almeno un rappresentante nel Parlamento nazionale e che sono oggettivamente riferibili ad una delle minoranze linguistiche indicate dall'art. 2 della legge 15 dicembre 1999, n. 482;

d) il Gruppo Misto della Camera dei deputati e il Gruppo Misto del Senato della Repubblica, i cui Presidenti individuano d'intesa fra loro, secondo criteri che contemperino le esigenze di rappresentatività con quelle di pariteticità, i parlamentari non facenti parte delle forze politiche di cui alle lettere precedenti, che di volta in volta rappresentano i Gruppi medesimi.

2. Nel periodo intercorrente tra la data di presentazione delle candidature e quella di chiusura delle campagne elettorali, si intendono per soggetti politici:

a) le coalizioni di cui all'art. 14-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, presenti con il medesimo simbolo in ambiti territoriali tali da interessare complessivamente almeno un quarto del totale degli elettori;

b) le liste di candidati di cui all'art. 14 del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, che sono presenti con il medesimo simbolo in ambiti territoriali tali da interessare complessivamente almeno un quarto del totale degli elettori ovvero che sono rappresentative di minoranze linguistiche riconosciute.



# *Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni*

## **TITOLO II**

### **SERVIZI DI MEDIA AUDIOVISIVI E RADIOFONICI**

#### **CAPO I**

#### **DISCIPLINA DELLE TRASMISSIONI DELL'EMITTENZA NAZIONALE**

##### **Art. 3**

##### **(Ripartizione degli spazi di comunicazione politica)**

1. Ai fini del presente Capo I, in applicazione della legge 22 febbraio 2000, n. 28, nel periodo intercorrente tra la data di convocazione dei comizi elettorali e la data di chiusura delle campagne elettorali, gli spazi che ciascuna emittente televisiva o radiofonica nazionale privata dedica alla comunicazione politica riferita alle consultazioni elettorali nelle forme previste dall'art. 4, comma 1, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, sono ripartiti come segue:

a) nel periodo intercorrente tra la data di convocazione dei comizi elettorali e la data di presentazione delle candidature, il tempo disponibile è ripartito per il cinquanta per cento in modo paritario tra i soggetti di cui all'art. 2, comma 1, *lett. a), b) e c)* e per il cinquanta per cento tra i soggetti di cui all'art. 2, comma 1, *lett. a), b), c) e d)*, in proporzione alla loro consistenza parlamentare;

b) nel periodo intercorrente tra la data di presentazione delle candidature e quella di chiusura delle campagne elettorali, il tempo disponibile è ripartito, con criterio paritario, tra le coalizioni di cui all'art. 2, comma 2, *lett. a)*, e tra le liste di cui all'art. 2, comma 2, *lett. b)*.

2. In rapporto al numero dei partecipanti e agli spazi disponibili, il principio delle pari opportunità tra gli aventi diritto può essere realizzato, oltre che nell'ambito della medesima trasmissione, anche nell'ambito di un ciclo di più trasmissioni, purché ciascuna di queste abbia analoghe opportunità di ascolto. È altresì possibile realizzare trasmissioni con la partecipazione di giornalisti che rivolgono domande ai partecipanti. In ogni caso, la ripartizione degli spazi nelle trasmissioni di comunicazione politica nei confronti dei soggetti politici aventi diritto deve essere effettuata su base settimanale, garantendo l'applicazione dei principi di equità e di parità di trattamento per ogni ciclo di due settimane. Ove possibile, tali trasmissioni sono diffuse con modalità che ne consentano la fruizione anche ai non udenti. Nelle trasmissioni di comunicazione politica deve essere assicurata, inoltre, un'equilibrata rappresentanza di genere tra le presenze.

3. L'eventuale assenza di un soggetto politico non pregiudica l'intervento nelle trasmissioni degli altri soggetti, anche nella medesima trasmissione, ma non determina un aumento del tempo ad essi spettante. Nelle trasmissioni interessate è fatta menzione della rinuncia.



## *Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni*

4. Le trasmissioni di comunicazione politica sono collocate in contenitori con cicli a cadenza di quattordici giorni all'interno della fascia oraria compresa tra le ore 7:00 e le ore 24:00 e dalle emittenti radiofoniche nazionali all'interno della fascia oraria compresa tra le ore 7:00 e le ore 1:00 del giorno successivo.
5. I calendari delle trasmissioni di cui al presente articolo sono tempestivamente comunicati, tramite posta elettronica certificata, all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni. Le eventuali variazioni dei predetti calendari sono comunicate secondo le medesime modalità.
6. La responsabilità delle trasmissioni di cui al presente articolo deve essere ricondotta a quella di specifiche testate giornalistiche registrate, ai sensi dell'art. 32-*quinquies*, comma 1, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177.
7. Le trasmissioni di cui al presente articolo sono sospese dalla mezzanotte del penultimo giorno precedente le votazioni.

### **Art. 4**

#### **(Messaggi politici autogestiti a titolo gratuito)**

1. Nel periodo intercorrente tra la data di presentazione delle candidature e quella di chiusura della campagna elettorale, le emittenti radiofoniche e televisive nazionali private possono trasmettere messaggi politici autogestiti a titolo gratuito per la presentazione non in contraddittorio di liste e programmi.
2. Per la trasmissione dei messaggi politici autogestiti a titolo gratuito le emittenti di cui al comma 1 osservano le seguenti modalità, stabilite sulla base dei criteri fissati dall'art. 4, comma 3, della legge 22 febbraio 2000, n. 28:
  - a) il numero complessivo dei messaggi è ripartito con criterio paritario, anche per quel che concerne le fasce orarie, tra i soggetti politici di cui all'art. 2, comma 2, quando siano presenti in ambiti territoriali tali da interessare complessivamente almeno un quarto del totale degli elettori;
  - b) i messaggi sono organizzati in modo autogestito e devono avere una durata sufficiente alla motivata esposizione di un programma o di una opinione politica, comunque compresa, a scelta del richiedente, fra uno e tre minuti per le emittenti televisive e fra trenta e novanta secondi per le emittenti radiofoniche;
  - c) i messaggi non possono interrompere altri programmi, né essere interrotti, hanno una autonoma collocazione nella programmazione e sono trasmessi in appositi contenitori, fino a un massimo di quattro contenitori per ogni giornata di programmazione. I contenitori, ciascuno comprensivo di almeno tre messaggi, sono collocati uno per ciascuna delle seguenti fasce orarie, progressivamente a partire dalla prima: prima fascia 18:00-19:59; seconda fascia 14:00-15:59; terza fascia 22:00-23:59; quarta fascia 9:00-10:59;
  - d) i messaggi non sono computati nel calcolo dei limiti di affollamento



## *Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni*

pubblicitario previsti dalla legge;

- e) ciascun messaggio può essere trasmesso una sola volta in ciascun contenitore;
- f) nessun soggetto politico può diffondere più di due messaggi in ciascuna giornata di programmazione sulla stessa emittente;
- g) ogni messaggio reca la dicitura “*messaggio autogestito*” con l’indicazione del soggetto politico committente.

### **Art. 5**

#### **(Comunicazioni delle emittenti nazionali e dei soggetti politici)**

1. Entro il quinto giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente provvedimento, le emittenti nazionali private che intendono trasmettere messaggi politici autogestiti a titolo gratuito:

a) rendono pubblico il loro intendimento mediante un comunicato da trasmettere almeno una volta nella fascia oraria di maggiore ascolto. Nel comunicato l'emittente informa i soggetti politici che presso la sua sede è depositato un documento, che può essere reso disponibile anche nel sito *web* dell'emittente medesima, recante l'indicazione dell'indirizzo, del numero telefonico e della persona da contattare e concernente la trasmissione dei messaggi, il numero massimo dei contenitori predisposti, la collocazione nel palinsesto, gli *standard* tecnici richiesti e il termine di consegna per la trasmissione del materiale autoprodotta. A tale fine, le emittenti possono anche utilizzare il modello MAG/1/EN, reso disponibile nel sito *web* dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni: [www.agcom.it](http://www.agcom.it);

b) inviano, tramite posta elettronica certificata, all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni il documento di cui alla *lett. a)*, nonché, possibilmente con almeno cinque giorni di anticipo, ogni variazione successiva del documento stesso concernente il numero dei contenitori e la loro collocazione nel palinsesto. A quest'ultimo fine, le emittenti possono anche utilizzare il modello MAG/2/EN, reso disponibile nel sito *web* dell'Autorità.

2. Fino al giorno di presentazione delle candidature i soggetti politici interessati a trasmettere messaggi autogestiti comunicano alle emittenti e all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, preferibilmente tramite posta elettronica certificata o anche a mezzo fax, le proprie richieste, indicando il responsabile elettorale e i relativi recapiti, la durata dei messaggi, nonché dichiarando di presentare candidature in collegi o circoscrizioni che interessino almeno un quarto degli elettori chiamati alle consultazioni. A tale fine, può anche essere utilizzato il modello MAG/3/EN, reso disponibile nel sito *web* dell'Autorità.

### **Art. 6**

#### **(Sorteggio e collocazione dei messaggi politici autogestiti a titolo gratuito)**

1. La collocazione dei messaggi all'interno dei singoli contenitori previsti per il primo



## *Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni*

giorno avviene con sorteggio unico presso la sede dell'Autorità, alla presenza di un funzionario della stessa.

2. La collocazione nei contenitori dei giorni successivi viene determinata secondo un criterio di rotazione a scalare di un posto all'interno di ciascun contenitore, in modo da rispettare il criterio di parità di presenze all'interno delle singole fasce.

### **Art. 7**

#### **(Programmi di informazione trasmessi sulle emittenti nazionali)**

1. Sono programmi di informazione i telegiornali, i giornali radio, i notiziari, le rassegne stampa e ogni altro programma di contenuto informativo, a rilevante presentazione giornalistica, caratterizzato dalla correlazione ai temi dell'attualità e della cronaca.

2. Nel periodo di vigenza della presente delibera, tenuto conto che l'attività di informazione radiotelevisiva costituisce servizio di interesse generale, i notiziari diffusi dalle emittenti televisive e radiofoniche nazionali e tutti gli altri programmi a contenuto informativo, riconducibili alla responsabilità di una specifica testata registrata ai sensi di legge, si conformano con particolare rigore ai principi di tutela del pluralismo, dell'imparzialità, dell'indipendenza, dell'obiettività, dell'equilibrata rappresentanza di genere e dell'apertura alle diverse forze politiche assicurando all'elettorato la più ampia informazione sui temi e sulle modalità di svolgimento della campagna elettorale, evitando di determinare, anche indirettamente, situazioni di vantaggio o svantaggio per determinate forze politiche.

3. Fermo il rispetto della libertà editoriale di ciascuna testata, i direttori, i conduttori, i giornalisti e i registi devono orientare la loro attività al rispetto dell'imparzialità, avendo come unico criterio quello di fornire ai cittadini il massimo di informazioni, verificate e fondate, con il massimo della chiarezza affinché gli utenti non siano oggettivamente nella condizione di poter attribuire specifici orientamenti alla testata. In particolare, osservano in maniera rigorosa ogni cautela volta a dare attuazione al comma 2, considerando non solo le presenze e le posizioni di candidati, di esponenti politici o comunque di persone chiaramente riconducibili ai partiti e alle liste concorrenti, ma anche le posizioni di contenuto politico espresse da soggetti e persone non direttamente partecipanti alla competizione elettorale. L'organizzazione e lo svolgimento dei notiziari e dei programmi a contenuto informativo, anche con riferimento ai contributi filmati, alla ricostruzione delle vicende narrate, alla composizione e al comportamento del pubblico in studio, devono risultare inequivocabilmente finalizzati ad assicurare il rispetto dei criteri di cui al comma 2. In particolare non deve determinarsi un uso ingiustificato di riprese di membri del Governo, di esponenti politici e di candidati e di simboli elettorali.

4. È indispensabile garantire, laddove il *format* della trasmissione preveda l'intervento di un giornalista o di un opinionista a sostegno di una tesi, uno spazio adeguato anche alla rappresentazione di altre sensibilità culturali in ossequio al principio non solo del



## *Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni*

pluralismo, ma anche del contraddittorio, della completezza e dell'oggettività dell'informazione stessa, garantendo in ogni caso la verifica di dati e informazioni emersi dal confronto.

5. In tutte le trasmissioni radiotelevisive diverse da quelle di comunicazione politica, dai messaggi politici autogestiti e dai programmi di informazione ricondotti sotto la responsabilità di specifiche testate giornalistiche registrate ai sensi di legge, non è ammessa, ad alcun titolo, la presenza di candidati o di esponenti politici o di persone chiaramente riconducibili ai soggetti politici di cui all'art. 2 e non possono essere trattati temi di evidente rilevanza politica ed elettorale né che riguardino vicende o fatti personali di personaggi politici.

6. In qualunque trasmissione radiotelevisiva, diversa da quelle di comunicazione politica e dai messaggi politici autogestiti, è vietato fornire, anche in forma indiretta, indicazioni di voto o manifestare le proprie preferenze di voto.

7. La coincidenza territoriale e temporale della campagna elettorale di cui alla presente delibera con le consultazioni elettorali regionali fa sì che i medesimi esponenti politici possano prendere parte ad ambedue le campagne elettorali e dunque possano intervenire nelle trasmissioni di informazione con riferimento sia alla trattazione di tematiche di rilievo nazionale sia alla trattazione di tematiche di rilievo regionale. Al fine di assicurare il rigoroso rispetto dei principi del pluralismo, dell'imparzialità, dell'obiettività e dell'apertura alle diverse forze politiche, le emittenti radiotelevisive hanno pertanto l'obbligo di porre particolare cura nella realizzazione dei servizi giornalistici politici, garantendo oggettive condizioni di parità di trattamento tra soggetti che concorrono alla stessa competizione elettorale. In particolare, a seconda che le tematiche trattate rilevino ai fini della campagna elettorale per le elezioni politiche o delle campagne elettorali per le elezioni regionali, il contraddittorio ed il confronto dialettico devono essere realizzati tra candidati che concorrono alla stessa competizione, onde assicurare condizioni di effettiva parità di trattamento. Ciò rileva, in particolare, per i programmi di approfondimento informativo, nei quali le emittenti devono prestare la massima attenzione nella scelta degli esponenti politici invitati e nei temi trattati, affinché non si determinino, neanche indirettamente, situazioni di vantaggio o di svantaggio per determinate forze politiche o per determinati competitori elettorali, in relazione alla trattazione di temi che riguardino l'una o l'altra delle anzidette campagne elettorali.

8. Qualora le emittenti nazionali private intendano trasmettere trasmissioni dedicate al confronto tra i capi delle forze politiche devono assicurare una effettiva parità di trattamento tra tutti i predetti esponenti. Il principio delle pari opportunità tra gli aventi diritto può essere realizzato, oltre che nell'ambito della medesima trasmissione, anche nell'ambito di un ciclo di più trasmissioni, purché ciascuna di queste sia organizzata secondo le stesse modalità e abbia le stesse opportunità di ascolto.





## *Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni*

### **Art. 8**

#### **(Attività di monitoraggio e criteri di valutazione)**

1. Il rispetto delle condizioni di cui all'art. 7 e il ripristino degli equilibri eventualmente violati sono assicurati anche d'ufficio dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni che persegue le relative violazioni secondo quanto previsto dalle norme vigenti e dal presente provvedimento.
2. Al fine di accertare il rispetto dei principi a tutela del pluralismo l'Autorità effettua la vigilanza sulle reti televisive nazionali attraverso il monitoraggio di ciascuna testata, anche in relazione alla collocazione delle trasmissioni nelle diverse fasce orarie del palinsesto.
3. I direttori responsabili dei notiziari sono tenuti ad acquisire ogni settimana dall'Autorità, che ne assicura la trasmissione, i dati del monitoraggio del pluralismo relativi alla testata diretta e a riequilibrare tempestivamente, comunque entro la settimana in corso, eventuali disparità di trattamento verificatesi nella settimana precedente tenuto conto della collocazione delle trasmissioni nelle diverse fasce orarie del palinsesto.
4. Al fine di accertare il rispetto dei principi a tutela del pluralismo e, in particolare, della parità di trattamento tra soggetti politici e dell'equa rappresentazione di tutte le opinioni politiche, l'Autorità verifica, ogni settimana, il tempo di parola complessivamente fruito da ogni soggetto politico nei notiziari diffusi da ciascuna testata che viene valutato tenuto conto del numero dei voti conseguiti alle ultime elezioni per il rinnovo della Camera dei deputati nonché del numero dei seggi di cui dispone, alla data di indizione delle elezioni di cui al presente provvedimento, presso il Parlamento europeo e/o presso il Parlamento nazionale e, nel periodo successivo alla presentazione delle candidature, anche in considerazione del numero complessivo di circoscrizioni elettorali in cui il soggetto politico ha presentato candidature. Ai fini della decisione, l'Autorità valuta anche il tempo di notizia fruito da ciascun soggetto politico.
5. L'Autorità verifica altresì, alle medesime scadenze indicate al comma 4, il rispetto dei principi a tutela del pluralismo e, in particolare, della parità di trattamento tra soggetti politici e dell'equa rappresentazione di tutte le opinioni politiche nei programmi di approfondimento informativo diffusi da ciascuna testata, tenuto conto del *format* e della periodicità di ciascun programma e anche dell'argomento trattato, con particolare riferimento alla trattazione di temi che riguardino le elezioni politiche o regionali. Il direttore di testata assicura comunque l'alternanza e la parità, anche di genere, tra i diversi soggetti politici in competizione, in modo da garantire tra l'altro una partecipazione equa, bilanciata e pluralistica nell'intero periodo elettorale, e dà previa comunicazione all'Autorità del calendario delle presenze.
6. Qualora la verifica effettuata ai sensi dei commi 4 e 5 evidenzia uno squilibrio tra i tempi fruiti dai soggetti politici concorrenti in violazione del principio della parità di trattamento, anche con riferimento alla collocazione delle trasmissioni nelle diverse



## *Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni*

fasce orarie del palinsesto, l'Autorità ordina all'emittente di procedere al riequilibrio in favore del soggetto politico che risulti pretermesso, nei termini e con le modalità specificate nel provvedimento medesimo.

7. I dati di monitoraggio sono resi pubblici ogni settimana sul sito *internet* dell'Autorità unitamente alla metodologia di rilevazione utilizzata.

### **Art. 9 (Programmi diffusi all'estero)**

1. Le emittenti nazionali private i cui programmi sono diffusi all'estero assicurano con particolare cura un'informazione articolata e completa ai cittadini che votano nella circoscrizione estero, sul dibattito politico, sulle informazioni relative al sistema elettorale, sulle modalità di espressione del voto nella medesima circoscrizione e sulle modalità di partecipazione dei cittadini italiani residenti all'estero alla vita politica nazionale.

2. In caso di soggetti esercenti più reti televisive con diffusione o ricezione all'estero, gli adempimenti di cui al presente articolo si intendono riferiti alla rete di maggior copertura ed ascolto.

### **Art. 10 (Illustrazione delle modalità di voto)**

1. Nei trenta giorni precedenti il voto le emittenti radiotelevisive nazionali private illustrano le principali caratteristiche delle elezioni di cui al presente provvedimento, con particolare riferimento al sistema elettorale e alle modalità di espressione del voto, ivi comprese le speciali modalità di voto previste per gli elettori diversamente abili e per i malati intrasportabili.

## **CAPO II DISCIPLINA DELLE TRASMISSIONI RELATIVE ALL'EMITTENZA LOCALE**

### **Art. 11 (Programmi di comunicazione politica)**

1. I programmi di comunicazione politica, come definiti all'art. 2, comma 1, *lett. c*), del Codice di autoregolamentazione di cui al decreto del Ministro delle comunicazioni 8 aprile 2004, che le emittenti radiofoniche e televisive locali intendono trasmettere tra l'entrata in vigore della presente delibera e la chiusura delle campagne elettorali devono consentire una effettiva parità di condizioni tra i soggetti politici competitori, anche con riferimento alle fasce orarie e al tempo di trasmissione. In rapporto al numero dei partecipanti e agli spazi disponibili, il principio delle pari opportunità tra gli aventi diritto può essere realizzato, oltre che nell'ambito della medesima trasmissione, anche





## *Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni*

nell'ambito di un ciclo di più trasmissioni, purché ciascuna di queste abbia analoghe opportunità di ascolto.

2. La parità di condizioni di cui al comma 1 deve essere riferita:

a) nel periodo intercorrente tra la data di convocazione dei comizi elettorali e la data di presentazione delle candidature, ai soggetti politici di cui all'art. 2, comma 1;

b) nel periodo intercorrente tra la data di presentazione delle candidature e quella di chiusura delle campagne elettorali, ai soggetti politici di cui all'art. 2, comma 2.

3. L'eventuale assenza di un soggetto politico non pregiudica l'intervento nelle trasmissioni degli altri soggetti, ma non determina un aumento del tempo ad essi spettante. In tali casi, nel corso della trasmissione è fatta esplicita menzione delle predette assenze.

4. Le trasmissioni di comunicazione politica sono collocate in contenitori con cicli a cadenza di due settimane dalle emittenti televisive locali all'interno della fascia oraria compresa tra le ore 7:00 e le ore 24:00 e dalle emittenti radiofoniche locali all'interno della fascia oraria compresa tra le ore 7:00 e le ore 1:00 del giorno successivo, in modo da garantire l'applicazione dei principi di equità e di parità di trattamento tra i soggetti politici anche attraverso analoghe opportunità di ascolto. Ove possibile, tali trasmissioni sono diffuse con modalità che ne consentano la fruizione anche ai non udenti. I calendari delle predette trasmissioni sono comunicati almeno sette giorni prima, tramite posta elettronica certificata, al competente Comitato regionale per le comunicazioni. Le eventuali variazioni dei predetti calendari sono tempestivamente comunicate al predetto organo.

5. È possibile realizzare trasmissioni di comunicazione politica anche mediante la partecipazione di giornalisti che rivolgono domande ai partecipanti, assicurando, comunque, imparzialità e pari opportunità nel confronto tra i soggetti politici.

6. Le trasmissioni di cui al presente articolo sono sospese dalla mezzanotte del penultimo giorno precedente le votazioni.

### **Art. 12**

#### **(Messaggi politici autogestiti a titolo gratuito)**

1. Nel periodo intercorrente tra la data di presentazione delle candidature e quella di chiusura delle campagne elettorali, le emittenti televisive e radiofoniche locali possono trasmettere messaggi politici autogestiti a titolo gratuito per la presentazione non in contraddittorio di liste e programmi.

2. Per la trasmissione dei messaggi politici di cui al comma 1 le emittenti locali osservano le seguenti modalità, stabilite sulla base dei criteri fissati dall'art. 4, comma 3, della legge 22 febbraio 2000, n. 28:

a) il numero complessivo dei messaggi è ripartito con criterio paritario, anche per



## *Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni*

quel che concerne le fasce orarie, tra i soggetti politici di cui all'art. 2, comma 2;

b) i messaggi sono organizzati in modo autogestito e devono avere una durata sufficiente alla motivata esposizione di un programma o di una opinione politica, comunque compresa, a scelta del richiedente, fra uno e tre minuti per le emittenti televisive e fra trenta e novanta secondi per le emittenti radiofoniche;

c) i messaggi non possono interrompere altri programmi, né essere interrotti, hanno una autonoma collocazione nella programmazione e sono trasmessi in appositi contenitori, fino a un massimo di quattro contenitori per ogni giornata di programmazione. I contenitori, ciascuno comprensivo di almeno tre messaggi, sono collocati uno per ciascuna delle seguenti fasce orarie, progressivamente a partire dalla prima: prima fascia 18:00-19:59; seconda fascia 12:00-14:59; terza fascia 21:00-23:59; quarta fascia 7:00-8:59;

d) i messaggi non sono computati nel calcolo dei limiti di affollamento pubblicitario previsti dalla legge;

e) nessun soggetto politico può diffondere più di due messaggi in ciascuna giornata di programmazione sullo stesso palinsesto televisivo o radiofonico;

f) ogni messaggio per tutta la sua durata reca la dicitura “*messaggio elettorale gratuito*” con l'indicazione del soggetto politico committente.

### **Art. 13**

#### **(Comunicazioni delle emittenti locali e dei soggetti politici relative ai messaggi politici autogestiti a titolo gratuito)**

1. Entro il quinto giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente provvedimento, le emittenti televisive e radiofoniche locali che trasmettono messaggi politici autogestiti a titolo gratuito:

a) rendono pubblico il loro intendimento mediante un comunicato da trasmettere almeno una volta nella fascia di maggiore ascolto. Nel comunicato l'emittente locale informa i soggetti politici che presso la sua sede è depositato un documento, che può essere reso disponibile anche sul sito *web* dell'emittente, recante l'indicazione dell'indirizzo, del numero telefonico e della persona da contattare, concernente la trasmissione dei messaggi, il numero massimo dei contenitori predisposti, la collocazione nel palinsesto, gli *standard* tecnici richiesti e il termine di consegna per la trasmissione del materiale autoprodotta. A tale fine, possono anche essere utilizzati i modelli MAG/1/EN resi disponibili sul sito *web* dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni: [www.agcom.it](http://www.agcom.it);

b) inviano, tramite posta elettronica certificata, al competente Comitato regionale per le comunicazioni il documento di cui alla *lett. a)*, nonché, possibilmente con almeno cinque giorni di anticipo, ogni variazione successivamente apportata al documento stesso con riguardo al numero dei contenitori e alla loro collocazione nel palinsesto. A quest'ultimo fine, possono anche essere utilizzati i modelli MAG/2/EN resi disponibili sul sito *web* dell'Autorità.



## *Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni*

2. Fino al giorno di presentazione delle candidature, i soggetti politici interessati a trasmettere i suddetti messaggi autogestiti comunicano, preferibilmente tramite posta elettronica certificata o anche a mezzo telefax, alle emittenti locali e ai competenti Comitati regionali per le comunicazioni le proprie richieste, indicando il responsabile elettorale e i relativi recapiti, la durata dei messaggi, nonché dichiarando di presentare candidature in collegi o circoscrizioni che interessino almeno un quarto degli elettori chiamati alle consultazioni. A tale fine, possono anche essere utilizzati i modelli MAG/3/EN resi disponibili sul sito *web* dell'Autorità.

### **Art. 14**

#### **(Rimborso dei messaggi politici autogestiti a titolo gratuito)**

1. Alle emittenti televisive e radiofoniche locali che accettano di trasmettere messaggi autogestiti a titolo gratuito è riconosciuto un rimborso da parte dello Stato nei limiti e secondo le modalità stabilite dall'art. 4, comma 5, della legge 22 febbraio 2000, n. 28. I competenti Comitati regionali per le comunicazioni provvedono a porre in essere tutte le attività, anche istruttorie, finalizzate al rimborso, nel rispetto dei criteri fissati dal citato comma 5, informandone l'Autorità.

2. Il rimborso di cui al comma precedente è erogato per gli spazi effettivamente utilizzati e congiuntamente attestati dalla emittente radiofonica e televisiva locale e dal soggetto politico.

3. A tal fine le emittenti televisive e radiofoniche locali che hanno trasmesso messaggi autogestiti a titolo gratuito inviano al Comitato regionale per le comunicazioni competente la documentazione relativa agli spazi effettivamente utilizzati e attestante, ai sensi di legge, la persona del rappresentante elettorale e del rappresentante legale dell'emittente.

### **Art. 15**

#### **(Sorteggi e collocazione dei messaggi politici autogestiti a titolo gratuito)**

1. La collocazione dei messaggi all'interno dei singoli contenitori previsti per il primo giorno avviene con sorteggio unico nella sede del Comitato regionale per le comunicazioni nella cui area di competenza l'emittente è autorizzata a trasmettere contenuti audiovisivi o radiofonici alla presenza di un funzionario dello stesso. Il Comitato procede sollecitamente al sorteggio nei giorni immediatamente successivi alla scadenza del termine per la presentazione delle candidature.

2. La collocazione nei contenitori dei giorni successivi viene determinata, sempre alla presenza di un funzionario del Comitato di cui al comma 1, secondo un criterio di rotazione a scalare di un posto all'interno di ciascun contenitore, in modo da rispettare il criterio di parità di presenze all'interno delle singole fasce.



# *Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni*

## **Art. 16 (Messaggi politici autogestiti a pagamento)**

1. Nel periodo intercorrente tra la data di convocazione dei comizi elettorali e quella di chiusura di ciascuna campagna elettorale, le emittenti radiofoniche e televisive locali possono trasmettere messaggi politici autogestiti a pagamento, come definiti all'art. 2, comma 1, *lett. d)*, del Codice di autoregolamentazione di cui al decreto del Ministro delle comunicazioni 8 aprile 2004.
2. Per l'accesso agli spazi relativi ai messaggi politici di cui al comma 1 le emittenti radiofoniche e televisive locali devono assicurare condizioni economiche uniformi a tutti i soggetti politici.
3. Nel periodo di cui al comma 1, le emittenti radiofoniche e televisive locali che intendono diffondere i messaggi politici di cui al comma 1 sono tenute a dare notizia dell'offerta dei relativi spazi mediante un avviso da trasmettere, almeno una volta al giorno, nella fascia oraria di maggiore ascolto, per tre giorni consecutivi.
4. Nell'avviso di cui al comma 3 le emittenti radiofoniche e televisive locali informano i soggetti politici che sul proprio sito *web*, se esistente, e presso la propria sede, della quale viene indicato l'indirizzo fisico e quello di posta certificata, il numero telefonico e di fax, è consultabile, su richiesta di chiunque ne abbia interesse, un documento concernente:
  - a) le condizioni temporali di prenotazione degli spazi con l'indicazione del termine ultimo entro il quale gli spazi medesimi possono essere prenotati;
  - b) le modalità di prenotazione degli spazi;
  - c) le tariffe per l'accesso a tali spazi quali autonomamente determinate da ogni singola emittente radiofonica e televisiva locale;
  - d) ogni eventuale ulteriore circostanza od elemento tecnico rilevante per la fruizione degli spazi.
5. Ciascuna emittente radiofonica e televisiva locale deve tenere conto delle prenotazioni degli spazi da parte dei soggetti politici in base alla loro progressione temporale.
6. Ai soggetti politici richiedenti gli spazi per i messaggi di cui al comma 1 devono essere riconosciute le condizioni di miglior favore praticate ad uno di essi per gli spazi acquistati.
7. Ciascuna emittente radiofonica e televisiva locale è tenuta a praticare, per i messaggi di cui al comma 1, una tariffa massima non superiore al 70% del listino di pubblicità tabellare. I soggetti politici interessati possono richiedere di verificare in modo documentale i listini tabellari in relazione ai quali sono state determinate le condizioni praticate per l'accesso agli spazi per i messaggi di cui al comma 1.



## *Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni*

8. Nel caso di diffusione di spazi per i messaggi di cui al comma 1 differenziati per diverse aree territoriali dovranno essere indicate anche le tariffe praticate per ogni area territoriale.
9. La prima messa in onda dell'avviso di cui ai commi 3 e 4 costituisce condizione essenziale per la diffusione dei messaggi politici autogestiti a pagamento in periodo elettorale.
10. Per le emittenti radiofoniche locali i messaggi di cui al comma 1 devono essere preceduti e seguiti da un annuncio in audio del seguente contenuto: "*messaggio elettorale a pagamento*", con l'indicazione del soggetto politico committente.
11. Per le emittenti televisive locali i messaggi di cui al comma 1 devono recare in sovrimpressione per tutta la loro durata la seguente dicitura: "*messaggio elettorale a pagamento*", con l'indicazione del soggetto politico committente.
12. Le emittenti radiofoniche e televisive locali non possono stipulare contratti per la cessione di spazi relativi ai messaggi politici autogestiti a pagamento in periodo elettorale in favore di singoli candidati per importi superiori al 75% di quelli previsti dalla normativa in materia di spese elettorali ammesse per ciascun candidato.

### **Art. 17**

#### **(Trasmissioni in contemporanea)**

1. Le emittenti radiofoniche e televisive locali che effettuano trasmissioni in contemporanea con una copertura complessiva coincidente con quella legislativamente prevista per un'emittente nazionale sono soggette alla disciplina contenuta nel presente Capo II e nel Codice di autoregolamentazione di cui al decreto del Ministro delle comunicazioni 8 aprile 2004 esclusivamente per le ore di trasmissione non in contemporanea.

### **Art. 18**

#### **(Programmi di informazione trasmessi dall'emittenza televisiva e radiofonica locale)**

1. Nei programmi di informazione, come definiti all'art. 2, comma 1, *lett. b)*, del Codice di autoregolamentazione di cui al decreto del Ministro delle comunicazioni 8 aprile 2004, le emittenti locali devono garantire il pluralismo, attraverso la parità di trattamento, l'obiettività, la correttezza, la completezza, la lealtà, l'imparzialità, l'equità e la pluralità dei punti di vista; a tal fine, quando vengono trattate questioni relative alle consultazioni elettorali, deve essere assicurato l'equilibrio tra i soggetti politici secondo quanto previsto dall'art. 11-*quater* della legge 22 febbraio 2000, n. 28, e dal citato Codice di autoregolamentazione. Resta comunque salva per l'emittente la libertà di commento e di critica, che, in chiara distinzione tra informazione e opinione, salvaguardi comunque il rispetto delle persone.
2. Le emittenti locali a carattere comunitario, come definite all'art. 2, comma 1, *lett. n)*, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, possono esprimere i principi di cui sono portatrici.



## *Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni*

3. In qualunque trasmissione radiotelevisiva diversa da quelle di comunicazione politica e dai messaggi politici autogestiti, è vietato fornire, anche in forma indiretta, indicazioni o preferenze di voto.

### **CAPO III**

#### **DISPOSIZIONI PARTICOLARI**

##### **Art. 19**

##### **(Circuiti di emittenti radiotelevisive locali)**

1. Ai fini del presente provvedimento, le trasmissioni in contemporanea da parte di emittenti locali che operano in circuiti nazionali comunque denominati sono considerate come trasmissioni in ambito nazionale; il consorzio costituito per la gestione del circuito o, in difetto, le singole emittenti che fanno parte del circuito sono tenuti al rispetto delle disposizioni previste per le emittenti nazionali dal Capo I del presente titolo, che si applicano altresì alle emittenti autorizzate alla ripetizione dei programmi esteri ai sensi dell'art. 38 della legge 14 aprile 1975, n. 103.
2. Ai fini del presente provvedimento, il circuito nazionale si determina con riferimento all'art. 2, comma 1, *lett. u*), del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177.
3. Rimangono ferme per ogni emittente del circuito, per il tempo di trasmissione autonoma, le disposizioni previste per le emittenti locali dal Capo II del presente titolo.
4. Ogni emittente risponde direttamente delle violazioni realizzatesi nell'ambito delle trasmissioni in contemporanea.

##### **Art. 20**

##### **(Imprese radiofoniche di partiti politici)**

1. In conformità a quanto disposto dall'art. 6 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, le disposizioni di cui ai Capi I e II del presente titolo non si applicano alle imprese di radiodiffusione sonora che risultino essere organo ufficiale di un partito politico rappresentato in almeno un ramo del Parlamento ai sensi dell'art. 11, comma 2, della legge 25 febbraio 1987, n. 67. A tali imprese è comunque vietata la cessione, a titolo sia oneroso sia gratuito, di spazi per messaggi autogestiti.
2. I partiti politici sono tenuti a fornire con tempestività all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ogni indicazione necessaria a qualificare singole imprese di radiodiffusione come propri organi ufficiali.

##### **Art. 21**

##### **(Conservazione delle registrazioni)**

1. Le emittenti radiofoniche e televisive sono tenute a conservare le registrazioni della totalità dei programmi trasmessi nel periodo della campagna elettorale per i tre mesi



## *Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni*

successivi alla conclusione della stessa e, comunque, a conservare, sino alla conclusione dell'eventuale procedimento, le registrazioni dei programmi in ordine ai quali sia stata notificata contestazione di violazione di disposizioni della legge 22 febbraio 2000, n. 28, del Codice di autoregolamentazione di cui al decreto del Ministro delle comunicazioni 8 aprile 2004, nonché delle disposizioni emanate dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi o di quelle recate dal presente provvedimento.

### **TITOLO III**

#### **STAMPA QUOTIDIANA E PERIODICA**

##### **Art. 22**

##### **(Comunicato preventivo per la diffusione di messaggi politici elettorali su quotidiani e periodici)**

1. Entro il quinto giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente provvedimento, gli editori di quotidiani e periodici che intendano diffondere a qualsiasi titolo fino a tutto il penultimo giorno prima delle elezioni, nelle forme ammesse dall'art. 7, comma 2, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, messaggi politici elettorali sono tenuti a dare notizia dell'offerta dei relativi spazi attraverso un apposito comunicato pubblicato sulla stessa testata interessata alla diffusione di messaggi politici elettorali. Per la stampa periodica si tiene conto della data di effettiva distribuzione al pubblico. Ove in ragione della periodicità della testata non sia stato possibile pubblicare sulla stessa nel termine predetto il comunicato preventivo, la diffusione dei messaggi non potrà avere inizio che dal numero successivo a quello recante la pubblicazione del comunicato sulla testata, salvo che il comunicato sia stato pubblicato, nel termine prescritto e nei modi di cui al comma 2, su altra testata, quotidiana o periodica, di analoga diffusione.

2. Il comunicato preventivo deve essere pubblicato con adeguato rilievo, sia per collocazione, sia per modalità grafiche, e deve precisare le condizioni generali dell'accesso, nonché l'indirizzo ed il numero di telefono della redazione della testata presso cui è depositato un documento analitico, consultabile su richiesta, concernente:

a) le condizioni temporali di prenotazione degli spazi con puntuale indicazione del termine ultimo, rapportato ad ogni singolo giorno di pubblicazione entro il quale gli spazi medesimi possono essere prenotati;

b) le tariffe per l'accesso a tali spazi, quali autonomamente determinate per ogni singola testata, nonché le eventuali condizioni di gratuità;

c) la definizione del criterio di accettazione delle prenotazioni in base alla loro progressione temporale;

d) ogni eventuale ulteriore circostanza od elemento tecnico rilevante per la fruizione degli spazi medesimi.

3. Ai soggetti politici richiedenti gli spazi per messaggi politici elettorali devono





## *Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni*

essere riconosciute le condizioni di migliore favore praticate ad uno di essi per il modulo acquistato.

4. Ogni editore è tenuto a fare verificare in modo documentale, su richiesta dei soggetti politici interessati, le condizioni praticate per l'accesso agli spazi in questione, nonché i listini in relazione ai quali ha determinato le tariffe per gli spazi medesimi.

5. Nel caso di edizioni locali o comunque di pagine locali di testate a diffusione nazionale, tali intendendosi ai fini del presente provvedimento le testate con diffusione pluriregionale, devono essere indicate distintamente le tariffe praticate per le pagine locali e le pagine nazionali, nonché, ove diverse, le altre modalità di cui al comma 2.

6. La pubblicazione del comunicato preventivo di cui al comma 1 costituisce condizione per la diffusione dei messaggi politici elettorali durante la consultazione elettorale. In caso di mancato rispetto del termine stabilito nel comma 1 e salvo quanto previsto nello stesso comma per le testate periodiche, la diffusione dei messaggi può avere inizio dal secondo giorno successivo alla data di pubblicazione del comunicato preventivo.

### **Art. 23**

#### **(Pubblicazione di messaggi politici elettorali su quotidiani e periodici)**

1. I messaggi politici elettorali di cui all'art. 7 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, devono essere riconoscibili, anche mediante specifica impaginazione in spazi chiaramente evidenziati, secondo modalità uniformi per ciascuna testata, e devono recare la dicitura “*messaggio elettorale*” con l’indicazione del soggetto politico committente.
2. Ai sensi dell’art. 7 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, sono ammesse come forme di messaggi politici elettorali, comunicati che consistano in annunci di dibattiti, tavole rotonde, conferenze, discorsi; pubblicazioni destinate alla presentazione dei programmi delle liste, manifesti di presentazione dei gruppi di candidati e/o dei candidati, pubblicazioni di confronto tra più candidati.

### **Art. 24**

#### **(Organi ufficiali di stampa dei partiti)**

1. Le disposizioni sulla diffusione, a qualsiasi titolo, di messaggi politici elettorali su quotidiani e periodici e sull'accesso in condizioni di parità ai relativi spazi non si applicano agli organi ufficiali di stampa dei partiti e movimenti politici e alle stampe elettorali di coalizioni, liste e candidati.
2. Si considera organo ufficiale di partito o movimento politico il giornale quotidiano o periodico che risulta registrato come tale ai sensi dell’art. 5 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, ovvero che rechi indicazione in tale senso nella testata ovvero ancora che risulti indicato come tale nello statuto o in altro atto ufficiale del partito o del movimento politico.





## *Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni*

3. I partiti, i movimenti politici, le coalizioni e le liste sono tenuti a fornire con tempestività all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ogni indicazione necessaria a qualificare gli organi ufficiali di stampa dei partiti e dei movimenti politici, nonché le stampe elettorali di coalizioni, liste e candidati.

### **TITOLO IV**

#### **SONDAGGI POLITICI ED ELETTORALI**

##### **Art. 25**

##### **(Sondaggi politici ed elettorali)**

1. Nel periodo disciplinato dalla presente delibera, fermo restando quanto previsto dagli artt. 8 e 10 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, ai sondaggi politici ed elettorali si applica il Regolamento in materia di pubblicazione e diffusione di sondaggi sui mezzi di comunicazione di massa di cui alla delibera n. 256/10/CSP del 9 dicembre 2010.

2. In particolare, nei quindici giorni precedenti la data del voto, secondo quanto previsto dall'art. 8, comma 1, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, è vietato rendere pubblici o, comunque, diffondere i risultati di sondaggi demoscopici sull'esito delle elezioni e sugli orientamenti politici e di voto degli elettori. Tale divieto si estende anche alle manifestazioni di opinione che, per le modalità di realizzazione e diffusione, possono comunque influenzare l'elettorato.

### **TITOLO V**

#### **VIGILANZA E SANZIONI**

##### **Art. 26**

##### **(Compiti dei Comitati regionali per le comunicazioni)**

1. I Comitati regionali per le comunicazioni assolvono, nell'ambito territoriale di rispettiva competenza, oltre a quelli previsti nel Capo II del Titolo II del presente provvedimento, i seguenti compiti:

a) vigilanza sulla corretta e uniforme applicazione della legislazione vigente, del Codice di autoregolamentazione di cui al decreto del Ministro delle comunicazioni 8 aprile 2004 e del presente provvedimento da parte delle emittenti locali, nonché delle disposizioni dettate per la concessionaria del servizio pubblico generale radiotelevisivo dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi per quanto concerne le trasmissioni a carattere regionale;

b) accertamento delle eventuali violazioni, ivi comprese quelle relative all'art. 9 della legge n. 28 del 2000 in materia di comunicazione istituzionale e obblighi di informazione, trasmissione dei relativi atti e degli eventuali supporti e formulazione, a conclusione dell'istruttoria sommaria, comprensiva del contraddittorio, delle conseguenti proposte all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni per l'adozione dei provvedimenti



## *Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni*

di sua competenza, nel rispetto dei termini procedurali di cui all'art. 10 della citata legge n. 28 del 2000.

### **Art. 27 (Procedimenti sanzionatori)**

1. Le violazioni delle disposizioni della legge 22 febbraio 2000, n. 28, e del Codice di autoregolamentazione di cui al decreto del Ministro delle comunicazioni 8 aprile 2004, nonché di quelle emanate dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi e di quelle dettate con il presente provvedimento, sono perseguite d'ufficio dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, al fine dell'adozione dei provvedimenti previsti dagli artt. 10 e 11-*quinquies* della medesima legge. Ciascun soggetto politico interessato può comunque denunciare tali violazioni entro il termine perentorio di dieci giorni dal fatto.
2. Il Consiglio nazionale degli utenti presso l'Autorità può denunciare comportamenti in violazione delle disposizioni di cui al Capo II della legge 22 febbraio 2000, n. 28, di quelle contenute nel Codice di autoregolamentazione di cui al decreto del Ministro delle comunicazioni 8 aprile 2004, nonché di quelle recate dal presente provvedimento.
3. La denuncia delle violazioni deve essere inviata, a mezzo posta certificata o anche a mezzo fax, all'Autorità, all'emittente privata o all'editore presso cui è avvenuta la violazione, al competente Comitato regionale per le comunicazioni, al Gruppo della Guardia di Finanza nella cui competenza territoriale rientra il domicilio dell'emittente o dell'editore. In particolare, per quel che concerne l'emittenza nazionale, la Guardia di Finanza procede al ritiro delle registrazioni solo laddove ne faccia richiesta l'Autorità. Il predetto Gruppo della Guardia di Finanza provvede al ritiro delle registrazioni oggetto della segnalazione di ufficio o di parte entro le successive dodici ore.
4. La denuncia indirizzata all'Autorità è procedibile solo se sottoscritta in maniera leggibile e deve essere accompagnata dalla documentazione comprovante l'avvenuto invio della denuncia medesima anche agli altri destinatari indicati dal comma 3.
5. La denuncia contiene, a pena di inammissibilità, l'indicazione dell'emittente e della trasmissione, ovvero dell'editore e del giornale o periodico, cui sono riferibili le presunte violazioni segnalate, completa, rispettivamente, di data e orario della trasmissione, ovvero di data ed edizione, nonché di una motivata argomentazione.
6. Qualora la denuncia non contenga gli elementi previsti dai precedenti commi 4 e 5, l'Autorità, nell'esercizio dei suoi poteri d'ufficio, può comunque avviare l'istruttoria qualora sulla base di un esame sommario della documentazione ricevuta sembri ricorrere una possibile violazione. L'Autorità esamina in ogni caso con priorità le denunce immediatamente procedibili.
7. L'Autorità provvede direttamente alle istruttorie sommarie di cui al comma 1 riguardanti l'emittenza nazionale e gli editori di giornali e periodici a diffusione nazionale, mediante le proprie strutture, che si avvalgono, ove necessario, del Nucleo



## *Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni*

Speciale della Guardia di Finanza istituito presso l'Autorità stessa. I procedimenti sono conclusi con provvedimenti da adottarsi entro le quarantotto ore successive all'accertamento della violazione o alla denuncia, fatta salva l'ipotesi dell'adeguamento spontaneo agli obblighi di legge da parte del soggetto ne cui confronti si procede che deve darne tempestiva comunicazione all'Autorità.

8. I procedimenti riguardanti i fornitori di servizi media locali sono istruiti nei termini di legge dai competenti Comitati regionali per le comunicazioni, che formulano le relative proposte all'Autorità secondo quanto previsto al comma 10.

9. Il Gruppo della Guardia di Finanza competente per territorio, ricevuta la denuncia della violazione delle disposizioni di cui al comma 1 da parte di emittenti/fornitori locali, provvede entro le dodici ore successive all'acquisizione delle registrazioni e alla trasmissione delle stesse agli uffici del competente Comitato di cui al comma 8, dandone immediato avviso all'Autorità.

10. Il Comitato di cui al comma 8 procede ad una istruttoria sommaria e instaura il contraddittorio con gli interessati: a tal fine contesta i fatti, preferibilmente tramite posta certificata, sente gli interessati ed acquisisce le eventuali controdeduzioni nelle ventiquattro ore successive alla contestazione. Qualora, allo scadere dello stesso termine, non si sia pervenuti ad un adeguamento, anche in via compositiva, agli obblighi di legge, lo stesso Comitato trasmette la propria proposta all'Autorità, unitamente agli atti e ai supporti acquisiti, ivi incluso uno specifico verbale di accertamento, redatto, ove necessario, in cooperazione con il competente Gruppo della Guardia di Finanza. L'Autorità provvede, in deroga ai termini e alle modalità procedurali previste dalla legge 24 novembre 1981, n. 689, entro le quarantotto ore successive al ricevimento della predetta documentazione.

11. In ogni caso, il Comitato di cui al comma 8 segnala tempestivamente all'Autorità le attività svolte e la sussistenza di episodi rilevanti o ripetuti di mancata attuazione della vigente normativa.

12. Gli Ispettorati territoriali del Ministero dello sviluppo economico collaborano, a richiesta, con il competente Comitato regionale per le comunicazioni.

13. L'emittenza privata e gli editori di stampa sono tenuti al rispetto delle disposizioni dettate dal presente provvedimento, adeguando la propria attività di programmazione e pubblicazione, nonché i conseguenti comportamenti.

14. L'Autorità verifica l'ottemperanza ai propri provvedimenti ai fini previsti dall'art. 1, comma 31 e 32, della legge 31 luglio 1997, n. 249, e dall'art. 11-*quinquies*, comma 3, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, come introdotto dalla legge 6 novembre 2003, n. 313. Accerta, altresì, l'attuazione delle disposizioni emanate dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi anche per le finalità di cui all'art. 1, comma 6, *lett. c*), n. 10, della legge 31 luglio 1997, n. 249.

15. Nell'ipotesi in cui il provvedimento dell'Autorità contenga una misura



## *Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni*

ripristinativa della parità di accesso ai mezzi di informazione, come individuata dall'art. 10 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, le emittenti radiofoniche e televisive o gli editori di stampa quotidiana e periodica sono tenuti ad adempiere nella prima trasmissione o pubblicazione utile e, comunque, nel termine indicato nel provvedimento medesimo, decorrente dalla notifica dello stesso.

16. Alle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate in applicazione delle disposizioni di attuazione dettate con il presente provvedimento non si applica l'art. 16 della legge 24 ottobre 1981, n. 689, che contempla il pagamento in misura ridotta

17. Nell'ipotesi di accertamento delle violazioni delle disposizioni recate dalla legge 22 febbraio 2000, n. 28, e dalla legge 31 luglio 1997, n. 249, da parte di imprese che agiscono nei settori del sistema integrato delle comunicazioni di cui all'art. 2, comma 1, lett. s), del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, e che fanno capo ai titolari di cariche di governo o ai soggetti di cui all'art. 7, comma 1, della legge 20 luglio 2004, n. 215, ovvero sono sottoposte al controllo dei medesimi, l'Autorità procede all'esercizio della competenza attribuita dalla legge 20 luglio 2004, n. 215, in materia di risoluzione dei conflitti di interesse.

La presente delibera entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed è resa disponibile nel sito *web* dell'Autorità all'indirizzo [www.agcom.it](http://www.agcom.it).

Roma, 10 gennaio 2018

IL PRESIDENTE  
Angelo Marcello Cardani

Per attestazione di conformità a quanto deliberato  
IL SEGRETARIO GENERALE  
Riccardo Capecchi